IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LIII - Serie IV - Vol. X - Fasc. XII - Dicembre 1928

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. - Atti del Sommo Pontefice.** - I. Lettura su la natura e i vantaggi dell'Azione Cattolica, p. 353. - II. Breve circa l'Opera Apostolica di Gesù Operaio, per la santificazione degli artigiani, p. 356. - **S. C. del Concilio.** *Canarien.* Circa un indennizzo governativo per residenza, p. 358. - **S. Penitenziaria Apostolica.** Circa i confessori che assolvono gli aderenti alla «Action Française», p. 362. — QUESITI MINORI (n. 57-58), p. 363. — CRONACA ECCLESIASTICA, p. 364. — NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA, p. 369. — RECENSIONI, p. 370. — INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XL, p. 371. — INDICE ALFABETICO DELLE COSE NOTEVOLI, p. 377.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti del Sommo Pontefice.

I.

Al Card. Bertram, Vescovo di Breslavia, circa l'Azione cattolica [*A. A. S.* XX, p. 384]. (1).

Lettera. – *Dilecte fili Noster, salutem et apostolicam benedictionem.* — Quae Nobis haud ita pridem nuntiasti, coepisse ac fecisse te, ut Actionis Catholicae incrementa apud tuos proveheres, iis profecto non parum delectati sumus; qua quidem in re, tua quoque in Apostolicam Sedem observantia ex eo apparet, quod tibi in votis esse aperiebas, scilicet ut Nosmetipsi, dilectis e dioecesi tua filiis, rescribendo, et significaremus quae in eiusmodi coeptis proficiendi melior ratio ac via esset, et ad proficiendum animos adderemus. Causa quidem agitur aetati ipsi apostolicae non ignota, quandoquidem Paulus in epistola ad Philippenses (c. IV, v. 3) «adiutores suos» commemorat, cupitque adiuvari «illas, quae» secum ipso «laboraverunt in evangelio». At nostris potissimum temporibus, cum fidei morumque integritas in discrimen cotidie periculosius vocatur, eamque dolemus sacerdotum penuriam, ut curandis animarum necessitatibus omnino impares evasisse videantur, Actioni Catholicae plus confidendum, quae tantam cleri tenuitatem, datis mul-

(1) Il S. P. prende occasione da una richiesta del benemerito Cardinale per spiegar meglio l'indole dell'Azione cattolica come opera del laicato, convenientemente organizzata sotto la guida dei Vescovi, per diffondere nella società i beneficî della religione cattolica; facendone risaltare il carattere di apostolato, lo spirito di vera fraterna carità, il necessario fondamento di integerrima vita in quanti ne partecipano, l'essere al disopra di tutti i partiti senza vietare ai soci di ascriversi a quello che credono più conniveute al bene religioso o sociale, deducendone la necessità per le autorità ecclesiastiche e civili di favorirla in ogni modo.

tiplicatisque e laicorum ordine laborum sociis, adiuvet ac suppleat. Quam quidem rei catholicae sospitandae rationem plane liquet decessores Nostros probasse atque adhibuisse, qui, quo asperiora Ecclesiae et consortioni hominum inciderunt tempora, eo impensius, veluti receptui canentes, fideles omnes hortati sunt, ut, episcopis praeeuntibus, sancta certarent certamina aeternaeque proximorum saluti, pro viribus, consulerent. Nec minus Nos, iam inde ab inito pontificatu, de Actionis Catholicae incrementis solliciti fuimus, utpote qui, Litteris Encyclicis « Ubi arcano », ipsam a pastorali ministerio et a vita christiana minime disiungi publice edixerimus, declaratis deinceps eius natura et proposito, quae si recte perpendantur, apparet Actionem catholicam alio non spectare, nisi ut laici apostolatum hierarchicum quodammodo participent. Neque enim Actio catholica in eo tantum consistit, ut homines suae quisque christianae perfectioni studeant, quod primarium est atque praecipuum; sed etiam in verissimo apostolatu catholicis cuiusvis ordinis communi, quorum sensus atque opera cum iis quibusdam quasi centris sanae doctrinae et multiplicis actuosique laboris cohaereant, quibus rite legitimeque constistutis episcoporum demum adest ac suffragatur auctoritas. Christifidelibus igitur, qui sic coiverint atque in unum coaluerint, ut ad nutum hierarchiae ecclesiasticae praesto sint, sacra ipsa hierarchia quemadmodum mandatum impertit, sic incitamenta et stimulos adiicit. Iamvero, haud aliter ac mandatum Ecclesiae divinitus commissum, ipisiusque hierarchicus apostolatus, Actio eiusmodi non externa prorsus sed spiritualis, non terrena sed caelestis, non politica sed « religiosa » dicenda est. Verumtamen eam ipsam iure meritoque « socialem » dixeris, cum id sibi propositum habeat, ut Christi Domini regnum proferat, quo quidem proferendo cum summum omnium bonum societati acquiritur, tum cetera quaeruntur bona, quae ab illo proficiscuntur, ut sunt quae ad statum Civitatis pertinent et politica vocantur, scilicet bona non privata ac singulorum propria, sed civibus omnibus communia: id autem omne Actio Catholica ita potest ac debet assequi, si, Dei Ecclesiaeque legibus modeste parendo, a civilium studiis partium sit prorsus aliena. Quo quidem spiritu si imbuti animatique sint, catholici, qui apostolatus hierarchici participes sint, facere non poterunt, quin promoveant, tamquam finem proximum, christifidelium ex omnibus nationibus coniunctionem in iis quae ad mores religionemque pertinent, itemque – quod praecipuum est – valeant ad fidei doctrinaeque christianae principia cum late disseminanda, tum valide tuenda, tum denique privatim publiceque promovenda. Itaque in Actione Catholica nostri universi omnes concordes erunt, nullo vel aetatis, vel sexus, vel ordinis, vel civilis cultus, nullo stirpium partiumque discrimine, modo tamen huiusmodi studia evangelicae doctrinae christianaeque legi ne repugnent: modo qui ea profitentur, hoc ipso eandem doctrinam ac legem

ne abdicare videantur. Nam de Actione illa dicimus, quae totum hominem complectitur cuius rectam provehit religiosam civilemque institutionem, id est solidam pietatem, uberem sanae doctrinae cognitionem et plenam morum integritatem, quibus rebus qui careat, apostolatum hierarchicum non is fructuose exercere poterit. Facile, ceteroqui, intellectu est Actionem Catholicam, quod ad usum spectat, variam fore pro diversitate aetatis et sexus, pro varia temporum locorumque condicione, ita tamen ut qui de iuvenilibus coetibus sunt, ii ad futura rerum incepta se potissimum conforment ac comparent; firmatae vero aetatis hominibus latior pateat campus, utpote quorum sit si qua sibi liceat in societatem humanam beneficia conferre, quae cum divino Ecclesiae munere aliquo pacto cohaereant, ab nullis eorum impertiendis abstinere. Nec vero Actio Catholica quod habet sibi propositum, peculiari via ac ratione assequi contendit; quin imo opera et sodalicia cuiusvis generis, vel praecipue religiosa, ut quae iuventutis instituendae aut pietatis fovendae gratia instituta sunt, vel proprie civilia atque oeconomica, ad apostolatum socialem convertit ac dirigit. Atque Actio haec ob sapientem illam, quam habet, ex una concordique gubernatione sibi insitam, virium officiorumque ordinationem, qua varia totius compagis suae reguntur elementa – quae sunt coetus hominum ac mulierum itemque iuvenum ex utroque sexu – cum fruatur ipsamet utilitatibus, quas sodalicia religiosa dumtaxat et oeconomica sibi pepererint, tum ea adiuvabit fovebitque id efficiendo, ut non modo consensio ac benevolentia sed etiam adiutricis operae praesidium utrinque intercedat, eo quidem cum Ecclesiae et humanae societatis emolumento, quod facile coniicitur. Hoc autem in comparando bono, quod est maxime religionis et morum, Actio Catholica non sane intercipiet suis aditum ad rem publicam, qua late eius tractatio patet; immo eos ad publica munia reddet aptiores, quippe quos ad vitae sanctimoniam christianorumque officiorum observantiam severe conformaverit. Quid, quod ad pariendos societati optimos omnium cives, religiosissimos reipublicae scitissimosque omnium magistratus nata videtur? Quis igitur affirmaverit eam vera rei publicae commoda neglegere, quae demum commoda extra christianae caritatis campum minime vagantur, cum ad caritatem pertineat publicam omne genus prosperitatem provehere? Eiusmodi quidem prosperitatem in qua proximus finis continetur societatis civilis, nonne Actio Catholica tum provehit, cum suos iubet legitimam auctoritatem vereri legibusque obtemperare, ea servare ac tueri, quibus populorum salus ac felicitas nititur: ut morum integritatem, ut convictus domestici incolumitatem, ut civilium ordinum inter se concordiam et consensionem, id scilicet omne, quod ad societatem hominum tranquillandam tuendamque confert? Et sane id facilius assequitur, quia cum, ut diximus, partium studiis nequaquam implicetur, etsi eaedem et catholicis contant, – qui

profecto de controversiis liberae disceptationi relictis dissentire non prohibentur, – ultro consiliis praescriptisque obsequetur, quae sacrorum antistites daturi sunt, quamvis ea ipsa factionum disciplinae commodisque repugnent vel repugnare videantur. – Ex iis, quae adhuc memoravimus, liquido patet, dilecte fili Noster, Actionem Catholicam iure meritoque habendam esse quandam veluti viam ac rationem qua ad beneficia omne genus nationibus impertienda utitur Ecclesia: viam ac rationem, inquimus, quae videatur divino consilio ac beneficio inducta, ut ad evangelicam doctrinam ac legem illos Ecclesia alliciat ac trahat, qui, nullo cum sacerdotibus commercio usuque, facile in seditiosorum hominum fallacias pravasque artes concederent. Haec sunt cuivis Actioni Catholicae communia principia ac fundamenta, quamquam ex una eademque causa, pro vario populorum ingenio variaque nationum condicione, varii gignuntur effectus. Manifesto ex his apparet eam patrocinio dignam esse non modo episcoporum et sacerdotum – qui probe norunt ipsam Nosmet in oculis Nostris ferre – sed etiam gubernatorum ac magistratuum cuiuslibet Civitatis: quodsi communi eiusmodi patrocinio fulciatur, iam mirificam fructuum ubertatem in gentes catholicas proferet, et ubivis, religionem in animis excitando, non parum ad civilem prosperitatem conducet. Quod ut auspicato eveniat vehementer cupimus. Interea, dilecte fili Noster, grati admodum tibi sumus, quod, loculentus mentis Nostrae interpres, Actionem Catholicam in dioecesi tua propagare contendis, neque minus quod Nobis opportunitatem dedisti eius ad commune bonum denuo patefaciendae.

Caelestium vero donorum auspicem paternaeque benevolentiae testem, tibi, dilecte fili Noster, et clero populoque tuo universo apostolicam benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XIII mensis novembris, anno MDCCCCXXVIII. Pontificatus Nostri septimo.

PIUS PP. XI.

II.

Si trasferisce a Roma, nella sede del P. Maestro Generale dei Domenicani, l'« Opera Apostolica di Gesù Operaio » per la santificazione degli artigiani.

Breve. – PIUS PP. XI. *Ad perpetuam rei memoriam.* — Decessor Noster rec. mem. Benedictus Pp. XV, Litteris Apostolicis sub anulo die VIII mensis aprilis anno MDCCCCXXI datis, *Operam Apostolicam a Iesu Christo Operario*, canonice institutam in paroeciali ecclesia ad Sanctae Clotildis in urbe Genevensi, in Primariam sive Centralem cum

consuetis privilegiis erexit (1); eiusdemque nunc Primariae Operae ut sedem centralem transferre dignemur. Nos enixis precibus rogat parochus genevensis ad Sanctae Clotildis, qui studiosus ipsius Operae moderator est. Refert quidem ipse curio Apostolicam eandem Operam a Iesu Christo Operario Religiosorum Patrum Ordinis Praedicatorum praesertim labore habuisse incrementum; proindeque ipsius Operae curam eisdem Patribus Praedicatoribus peropportune committendam esse. At cum Ordinis laudati non exstent sedes sive domus intra Genevensis dioecesis fines, probante quoque Lausannensium, Genevensium ac Friburgensium Episcopo, Nos, conlatis consiliis cum venerabilibus fratribus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus Sacrae Congregationi Concilii praepositis, hisce Litteris, auctoritate Nostra apostolica, centrum seu sedem praecipuam Primariae Operae Apostolicae a Iesu Christo Operario nuncupatae ab ecclesia genevensi paroeciali Sanctae Clotildis ad hanc Almam Urbem Nostram transferimus, ita ut ex nunc

(1) Ecco il *Breve* relativo che non fu pubblicato a suo tempo.

BENEDICTUS XV: *Ad futuram rei memoriam.* — Romanorum Pontificum decessorum Nostrorum usu institutoque receptum est ut piae societates ad pietatis et caritatis opera exercenda institutae, quo propositum sibi finem uberius consequi valeant, singularibus decorentur honoribus et privilegiis opportunis muniantur. Iam vero perspectum Nobis est frugiferas has inter societates merito accensendam esse illam a dilecto filio Iulio Schuh, presbytero parocho, fundatam in curiali aede ad Sanctae Clotildis, Genevensis urbis, sub titulo « Operae apostolicae a Iesu Christo Operario ». Hoc pium opus, anno MCMXVI, probante Ordinario, conditum est pro salute et sanctificatione operariorum curanda et provehenda potissimum per merita et exempla absconditae vitae D. N. Iesu Christi in oppido Nazareth. Nosque, quibus nihil antiquius est, quam ut opificum, qui manuum labore victum sibi comparant, etiam spiritualibus necessitatibus consultum sit, operis eiusdem coeptis favendum ultro existimavimus. Idcirco non sine laetitia comperimus apostolicam ipsam Operam, a pluribus Episcopis amplissimis verbis laudatam, brevi in universam Europam sese effudisse et longinquas quoque Americae regiones pervasisse; cumque in praesens Moderator dictae Operae enixis Nos precibus flagitaverit, ut ipsam ad Primariae gradum evehere dignemur, Nos votis his annuendum libenti quidem animo censuimus. Quare, omnibus rei momentis attento ac sedulo studio perpensis cum VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalibus Congregationi praepositis pro Tridentini Concilii decretis interpretandis, Apostolica Nostra auctoritate, praesentium tenore, Operam apostolicam a Iesu Christo Operario, canonice institutam in ecclesia paroeciali ad Sanctae Clotildis in urbe Genevensi, in Primariam sive Centralem, cum consuetis privilegiis, perpetuum in modum, erigimus atque instituimus. Operae autem enunciatae, sic in Primariam sive Centralem, per Nos erectae Moderatori atque officialibus hodiernis ac futuris, Apostolica pariter auctoritate, largimur ut ipsi, servata forma constitutionis rec. mem. Clementis Pp. VIII Nostri praedecessoris, aliisque Apostolicis ordinationibus desuper editis, alia eiusdem nominis atque instituti opera ubique terrarum, tam erecta quam erigenda, sibi aggregare possint et cum illis communicare valeant indulgentias et spirituales gratias omnes et singulas, eidem apostolicae Operae ab hac Sede concessas, quae tamen cum aliis communicari queant.

Decernentes etc.

et in posterum eadem Primaria Opera sub iurisdictione Magistri generalis Ordinis Praedicatorum posita apud eiusdem Magistri Generalis domum sive sedem exsistat.

Haec, quae ad emolumentum praelaudatae Operae provehendum in Domino statuimus, mandamus decernentes praesentes Litteras firmas, validas atque efficaces semper exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere; illisque ad quos pertinent, sive pertinere poterunt, amplissime suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritumque ex nunc et inane fieri si quidquam secus, super his, a quoquam, auctoritate qualibet, scienter vel ignoranter attentari contigerit. Contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XI mensis iulii, anno MDCCCCXXVIII, Pontificatus Nostri septimo.

P. Card. GASPARRI, *a Secretis Status.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa l'indennizzo per disagiata residenza concesso ad ecclesiastici [*A. A. S.*, XX, 389].

Canarien. – *Compensationis ob residentiam*, 19 febbraio e 16 luglio 1927. — Il Governo Spagnuolo, per unificare le disposizioni legislative in materia di indennità per residenza nelle isole Canarie e Baleari, il 30 giugno 1926 pubblicava un Regio decreto con cui, soppressa l'indennità per le Baleari, determinava per le isole Canarie il quantitativo corrispondente ai due casi, che l'ufficio da disimpegnare nelle dette Isole, fosse per destinazione *necessaria* assegnando l'indennizzo nella misura del 30 % dello stipendio o per destinazione *volontaria* (15 %). Il decreto parla dei *funzionari*, cioè degli Ufficiali pubblici, e ha voluto riconoscere il diritto a tale indennità anche agli ecclesiastici, che dalla Spagna vanno alle Canarie, destinati dall'autorità ecclesiastica per disimpegnare il loro sacro ministero. Di qui la questione promossa dal Vescovo Las Palmas. Questo assegno, va esso considerato come aumento di stipendio, o, per parlare più canonicamente, come *accessione* alla dote del beneficio o ufficio, e in tal caso soggetto alle disposizioni canoniche, p. es., se trattasi di canonici, alla detrazione della terza parte per convertirsi in distribuzioni, oppur no? Il dubbio era particolarmente ragionevole, attese le note disposizioni date poco fa dalla S. C. del Concilio per gli aumenti di assegni fatti dal Governo italiano a parroci, canonici, ecc., per cui fu dichiarato dovere esso seguire le norme cui sottostà la prebenda, della quale sono un'*accessio*. Il Vescovo faceva riflettere che una

simile disposizione, nel caso, gioverebbe meglio allo scopo di ottenere maggiore e più disciplinata osservanza degli obblighi beneficiari. Pertanto proponeva alla S. Congregazione i seguenti dubbi:

I. *An augmentum de quo in casu sit tamquam accessio seu dotis beneficii sive muneris uniuscuiusque obtentoris* (canonicatus, paroeciae, vicariatus, capellaniae) *habendum, iisdemque proin iuris praescriptionibus respective obnoxium*;

II. *An saltem pro canonicis ceterisque qui ad choralem residentiam tenentur, tertia pars augmenti in casu sit inter distributiones computanda, prout generatim de tertia parte assignationis vetus in Codice.*

Ai quali dubbi, dopo un *Dilata* nella plenaria del 19 febbraio, per ottenere migliori informazioni su la natura di tale assegno, gli E.mi Padri della S. C. del Concilio, nella sessione plenaria del 16 luglio 1927 risposero « *Negative ad utrumque* ».

E il S. Padre nell'Udienza successivamente concessa al Segretario, udita piena relazione della causa, si degnò approvare e confermare la data risposta.

ANNOTAZIONI

Nel pubblicarla negli *Acta Ap. Sedis* si accompagna un ampio ed erudito voto del Consultore, che possiamo brevemente riassumere così.

1. Occorre anzitutto stabilire bene ciò che si intende per *dote* del beneficio o ufficio, di cui si pretende essere *accessio* l'indennizzo in questione. Ed è chiaro che la dote del beneficio consisterà in quei beni o rendite che l'ecclesiastico percepisce *propter officium*, seu ratione aut titulo *officii;* non saranno invece da computare nella dote quei proventi che l'ecclesiastico percepisce per titolo diverso, p. es., per servizio non compreso negli obblighi del beneficio, nè per titolo *estrinseco*, come si suol dire, che cioè non riguarda le necessarie circostanze degli obblighi beneficiali, ma le accidentali.

2. Così si fa profonda distinzione tra i *frutti* della prebenda e le *distribuzioni*, « cum sint hae reditus casuales et incerti qui acquiruntur labore et interventu divinis » (Ferraris, s. v. *Distributiones quotidianae*, 1), ove cita il cap. *Licet*, 32 de Praeb. cap. 2 de privil., in 6.; cap. unic. de Cler. non resident. in 6; cap. *Quoniam*, 8 § *In illis* de concess. Praebend. etiam in 6; Conc. Trid. sess. 24 *de rep*, cap. 12; Rot. decis. 330 n. 1, 2, *divers.*; e part. 15 *recent.*, dec. 61, n. 1; Cassad., dec. 1 de Cleric. non resident; Covarr., lib. 3, *Variar. resolut.*, cap. 13, n. 1; Fagn., lib. 13, Decret. in cap. *Licet* 32 de Praeb. num. 3, etc. ».

3. Così pei parroci, altri sono i frutti del beneficio, altri i *diritti di stola*, le tasse di cui al can. 463 e al can. 1507, tanto meno l'assegno per spese di culto. Nè osta il can. 1410 che dice *potere* la dote consistere anche in ciò, quando cioè non esistano altri proventi.

4. Ma il can. 395 dichiara che le distribuzioni debbono costituirsi su qualsiasi *frutto, provento, entrata:* dunque sembra dovervisi fare rientrare

anche tale assegno. – Si risponde che il can. si riferisce a quei *frutti, proventi e entrate* che rientrano o provengono dalla dote del beneficio, e la diversa nomenclatura non designa altro che la maniera di tale provenienza: *fructus* sono i prodotti della terra coltivata; *proventus*, quello che li sostituisce (cuponi delle rendite, etc.) *obventiones*, gli assegni di congrua, etc. Se dovesse interpretarsi diversamente, anche le *distributiones* rientrerebbero nei *proventus* e *obventiones*, e avremmo il controsenso manifesto doversi anche la terza parte delle distribuzioni convertirsi in distribuzioni. Dovremmo anche farvi rientrare, p. es., i proventi che il canonico riceve per le parrocchie unite al beneficio, o lo stipendio che percepisce come insegnante in Seminario, a che può essere obbligato proprio *ratione beneficii*.

5. Ma si dirà ancora: si tratta sempre di assegni che si percepiscono a *titolo* ecclesiastico, e forse può valere nel caso la ragione stessa fatta valere per gli aumenti di congrua concessi dal Governo italiano, trattarsi cioè di restituzione parziale di beni della Chiesa incamerati. Tanto più che nel Concordato spagnuolo è espressamente detto che lo Stato si addossa l'obbligo di fornire le congrue, e accrescerle *secondo il bisogno e le circostanze*. Tutto ciò può esser vero, ma non tocca la questione: si tratta cioè di vedere se tale assegno vien fatto *ratione dotationis*, o per titolo del tutto diverso dalla dotazione. E questo è proprio il caso, cioè di un titolo affatto *estrinseco* alla dotazione. Tali titoli estrinseci non mancano nel concordato spagnuolo: così p. es., si hanno assegni ai Vescovi per la mancanza del palazzo episcopale, per le spese di visita pastorale, etc. Qui il titolo affatto estrinseco è il compenso per la *disagiata residenza*, tanto estrinseco al beneficio, che, nello stesso decreto vien riconosciuto, come dicevamo, per tutti i funzionari, anche civili e militari.

6. Per gli uni e per gli altri (impiegati governativi ed ecclesiastici disimpegnanti ufficio ecclesiastico) l'assegno fatto oltre lo stipendio ha uno stesso carattere, corrisponde ad una stessa finalità, si fonda sugli stessi principi. Le Isole Canarie, benchè costituenti parte del territorio spagnolo, di cui formano una provincia, pure sotto alcuni rispetti, a cagione della distanza dalla penisola, sono equiparate alle *colonie*. Ora in tutte le nazioni gli impiegati mandati alle colonie hanno un trattamento di favore che loro si fa in diversi modi, essendo però il più comune quello di corrispondere loro, oltre lo stipendio comune, un indennizzo di residenza. Infatti la destinazione alle colonie rende generalmente impossibile agli impiegati abitare colla propria oro famiglia, onde ne conseguono maggiori spese di abitazione, accresciute dalle spese dei viaggi che un membro separato dalla famiglia si vede costretto a fare, impostogli dalle relazioni familiari. Ora queste stesse ragioni valgono per gli ecclesiastici, che per la scarsezza di clero nelle Isole Canarie sono legittimamente colà mandati dai propri Superiori ecclesiastici: sono pure costretti alle spese di un viaggio lungo, a quelle dell'affitto di abitazione non potendo abitare colla propria famiglia, sono costretti a disastrosi viaggi per gli eventi di famiglia, p. es., per la necessità di accorrere al capezzale del padre o della madre morente; non poche volte sono costretti a ricorrere al governo centrale per tutelare i diritti delle loro chiese o benefici o per ottenere provvedimenti economici per le nuove necessità spirituali che

ogni dì sorgono in favore dei fedeli alla loro cura affidati. Il governo ciò riconosce, e non vuole esclusi gli ecclesiastici dall'indennizzo che per tali ragioni si concede agli impiegati governativi, e viene designato col nome di *indennizzo di residenza*, e non ha che vedere con la dote del beneficio.

7. Che poi quell'indennizzo, in quanto al quantitativo, si determini col 15 o col 30 per cento sulla dotazione, non prova niente. Alla categoria dell'impiego o dell'ufficio risponde maggiore o minore stipendio; e per la stessa ragione se all'impiegato od all'officiale si dà per un qualche titolo comune un compenso, questo viene proporzionato alla categoria dell'impiegato, che, trattandosi di compenso economico, si determina dal quantitativo dello stipendio; è infatti troppo evidente che in altro modo deve viaggiare un governatore di provincia che non un impiegato subalterno, e molto più grandi sono le spese di abitazione di un governatore di quelle di un impiegato molto inferiore.

Anzi di qui può dedursi un argomento pel contrario. La dotazione cioè delle persone ecclesiastiche, è in Spagna uguale per tutte le persone appartenenti alla stessa categoria, e quando si aumenta, si aumenta ugualmente a tutti. Così appunto è avvenuto per l'aumento concesso nel 1920 per cui ogni beneficiato canonicale ebbe 750 pes. di più, i parroci rurali, furono portati a 1500, e le altre tre categorie di parroci rispettivamente a 1750, 2000, 2200.

Invece, come appare dallo stesso testo del Regio decreto, quest'indennizzo si dà soltanto agli ecclesiastici che vanno dalla penisola alle Canarie, non si dà ai nativi di quelle Isole che in esse dimorano da 15 anni; in altri termini, si dà a quelli che, indipendentemente del disimpegno dell'ufficio ecclesiastico, debbono fare le maggiori spese di viaggi ed abitazioni, e non si dà agli altri, che quelle maggiori spese non devono fare. L'indennizzo dunque non corrisponde all'ufficio e per tanto non forma parte della sua dotazione; corrisponde bensì a spese indipendenti dell'ufficio stesso, da farsi da taluni (a cui per questo viene corrisposto), e non da altri (a cui non viene concesso); tant'è vero, che automaticamente cessa dal momento che un nativo delle Isole ha già 15 anni di residenza nelle stesse Isole, perchè tale continuata residenza fa supporre al governo che l'ecclesiastico abbia già nelle Isole le sue relazioni famigliari, mentre l'indennizzo gi dà solo a quelli che hanno le relazioni famigliari nella penisola, lontano dal luogo dove disimpegnano l'ufficio.

8. Anche ecclesiasticamente, tutti i parroci oltre la dotazione del proprio beneficio, hanno diritto all'uso ed abitazione della casa parrocchiale; se in una nuova parrocchia creata non esiste casa parrocchiale, ed il Governo dà per indennizzo di abitazione una certa quantità, questa non forma evidentemente parte della dotazione che è uguale per tutti i parroci della stessa categoria. Vediamo lo stesso fatto in molti benefici. Ad esempio, i canonici della Basilica Liberiana hanno diritto di abitazione nella canonica annessa alla Basilica, e l'abitazione certamente non è computata nella congrua canonicale. Non essendovi abitazione per tutti, ai diversi appartamenti si entra per turno di anzianità. Se a coloro che non hanno abitazione nella canonica fosse corrisposto un indennizzo di abitazione, per le loro maggiori spese in procurarsela, evidentemente non si direbbe che tali canonici hanno una maggiore prebenda, ma che oltre la prebenda ricevono i mezzi di procurarsi l'abitazione, di cui gli altri già godono nella canonica.

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Circa i confessori che assolvono gli aderenti al partito «l'Action Française».
[*A. A. S.* XX, 398].

Decreto. — Etsi serio dubitari nequeat, post iteratas Sacrae Poenitentiariae Apostolicae resolutiones et declarationes circa damnatam in Gallia factionem vulgo « L'Action Française », quin mortaliter peccent confessarii sacramentalem absolutionem impertientes huius factionis sociis aut quomodocumque eidem actu adhaerentibus, nisi antea eam ex animo penitus repudiaverint; non desunt tamen ibidem sacerdotes, qui, uti ex certis fontibus constat, propriae conscientiae fucum facientes, tam gravi facinore sese foedare non vereantur.

Ad horum, ne pereant, pervicaciam frangendam, cum hortamenta, monita, minae nihil profecerint, Sancta Sedes, ecclesiasticae disciplinae custos et vindex, ad remedia graviora manus apponere, aegre quidem sed necessario, compellitur.

Quare de expresso Ssmi Domini Nostri mandato Eoque adprobante et confirmante, Sacra Poenitentiaria, statuit ac decernit peccatum confessariorum sacramentaliter absolventium quos quomodocumque noverint factioni « L'Action Française » actu adhaerentes quique ab ipsis, uti tenentur, moniti, ab ea se retrahere renuant, Sanctae Apostolicae Sedi reservari.

Huius reservationis ea vis est ut in illis quoque casibus, in quibus iuxta canonicas dispositiones quaevis reservatio cessat, onus adhuc remaneat praedictis sacerdotibus ad S. Poenitentiariam recurrendi, sub poena excommunicationis specialiter Sanctae Sedi reservatae, intra mensem a die obtentae sacramentalis absolutionis, vel postquam convaluerint si aegroti, et standi eius mandatis.

Ordinariorum erit Superiorumque Familiarum religiosarum, graviter onerata eorum conscientia, Decretum huiusmodi ad sacerdotum sibi subditorum certam, ne ignorantiam in excusationem allegare audeant, notitiam, quo opportuniore modo iudicaverint, quamprimum deferre. Qui insimul sciant nihil per hoc praecedentibus hac in re declarationibus ac praescriptionibus detrahi, praesertim de procedendo contra inobedientes ad canonicas sanctiones.

Datum Romae, ex Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 16 novembris, 1928.

L. Card. Lauri, *Poenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *S. P. Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Nella dichiarazione dell'8 marzo 1927 era detto che tali confessori « *scandalum* poenitenti datum non reparantes, suspendi poterunt » ecc.; dunque era chiaro che tale assoluzione importa anche un peccato di *scandalo*, oltre quello di disobbedienza all'autorità ecclesiastica *in re tam gravi*, e di connivenza con « publici peccatores » (cfr. can. 2364). Ora la S. Sede procede oltre e dichiara che il peccato di connivenza, di disobbedienza e di scandalo dato con questa assoluzione, è riservato senz'altro, e quindi, *ratione sui*, alla S. Sede. Importantissima è la dichiarazione qui data in termini generali, degli effetti della riserva *ratione sui*, che cioè non ricorrendosi in tempo debito alla S. Sede o agli organi da questa autorizzati, dopo ottenuta *legittimamente* l'assoluzione da altri, si incorre la scomunica riservata *speciali* (non *specialissimo*) *modo* (can. 2367) alla S. Sede. Dati i termini generici in cui ciò è espresso, sembra applicarsi anche al can. 894, circa la falsa denunzia di sollecitazione; nel senso che anche la falsa denunziante, se dopo l'assoluzione ricevuta, p. es., in pericolo di morte, non ricorre in debito tempo, incorre tale scomunica. Ed è logico, essendo quell'obbligo di ricorrere imposto *sub poena reincidentiae*, che non può intendersi per *reincidenza* « *in peccatum* ».

QUESITI MINORI

57. — Le nostre nuove Ordinazioni dei Capitoli Generali, all'Ord. 61, dicono: « § 1. In omnibus ecclesiis nostris sacrae functiones debito decore, religiose ac digne peragantur, servatis adamussim praescriptionibus liturgicis. Si quando eae cum cantu persolvantur, cantu gregoriano potissimum utendum est. « § 2. *Missae et officium divinum apud nos ordinarie sine cantu dicuntur*. In solemnitatibus vero, vesperae cani possunt ». Inoltre l'Ord. 51, § 1, dice: « Psalmodia, qua communiter in persolvendo officio divino utimur, recto tono perficiatur, ea tamen gravitate, etc. ».

Or, poichè da un lato quel *sine cantu dicuntur*, dell'Ord. 61, § 2, intende escludere il canto, e vuole (la frase sembra evidente) che l'officio divino d'ordinario si dica letto; da l'altra parte, con quel *Psalmodia recto tono perficiatur* dell'Ord. 51, § 1, non intende esigere quel salmeggiare grave e cadenzato che – senz'essere canto – ha tuttavia quella certa leggera cantilena, che propriamente è il risultato delle recite fatte in comune in armonia?

R. Bene intese, tali disposizioni significano che, o si usa il canto (*si quando...*), ed allora dovrà essere *esclusivamente* il gregoriano, o non si usa il canto, ed allora, non una *cantilena qualunque*, sia pure di *leggera* oscillazione (forse soltanto di un tono o di un semitono, come si usava in altri tempi); ma dovrà essere la *recitazione*, sia pure a voce elevata, su di una nota sola (*recto tono*, come dice l'Ord. 51, § 1).

Non ci sembra dunque potersi approvare la stiracchiata conseguenza della *leggera cantilena* di cui sopra.

58. — « Nella Parrocchia di X esiste una Congregazione legittimamente eretta dal titolo *N. N.* Ora prescrivendo il Codice canonico in ogni Parrocchia l'istituzione della Confraternita del SS. Sacramento e della Dottrina Cristiana, si potrebbe, con l'aggiunta di nuovi obblighi, aggregare tali nuove confraternite alla prima e formarne una sola, visto l'impossibilità di istituirne delle nuove? »

R. Non vediamo la necessità nè l'opportunità di tale fusione; anzi constatiamo la incompatibilità dell'unione: anche in vista delle aggregazioni alle primarie Romane delle quali parla il Codice.

Se i membri della *N. N.* sono atti a sostenere gli offici della Confraternita della Dottrina Cristiana e del SS.mo Sacramento, si uniscano, rispettivamente, con la canonica istituzione da parte dell'Ordinario, a fondare e mantenere le due opere *indipendentemente.*

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice. – *Il Capitolo abbaziale di Nonantola.* Con Bolla o Costituzione apostolica del *29 giugno 1928* [*A. A.* S., XX, p. 375] il Santo Padre ha istituito o restituito il Capitolo dell'abbazia *nullius* di Nonantola, in luogo del monastico benedettino, che v'era anticamente, col seguente statuto. « I. Capitulum duabus dignitatibus, Prioratu nempe et Archipresbyteratu, et septem Canonicis constabit, quibus addere, quum opportunum visum fuerit, aliquot beneficiatos minores seu mansionarios Archiepiscopo-Abbati fas erit. Prima autem dignitas, idest Prior, caput erit Capituli ceterosque praecedet. Archipresbyteratui vero adnexa erit cura animarum paroeciae S. Michaelis Archangeli in civitate Nonantula; haec proinde altera dignitas titulo gaudebit Archipresbyteri-Parochi. Septem autem Canonici iuxta prioritatem possessionis praecedentiam habebunt. Ex iis, uni officium Theologi assignetur, alteri, si fieri poterit, officium Poenitentiarii. – II. Cum modo praebendae, tum pro dignitatibus, tum pro Canonicis institutae non habeantur, indulgemus ut interim Capitulares, suas praebendas non habentes, fructus tantummodo percipiant, qui ex summa sponte oblata promanant. – III. Archiepiscopo-Abbati libere tum diguitates, tum canonicatus in praesenti conferre liceat. Si quando autem praebendas constituendas fore contigerit, tunc ipsarum collatio fiat iuxta sacrorum canonum praescripta et cum reservationibus in iure statutis. – IV. Canonicis paroecias, quas in actu nominationis possideant, retinere vel alias assumere fas sit, ac pro munere suo fructus utrimque percipere. – V. Omnes et singuli capitulares parati sint ad ea officia et ministeria libenter suscipienda naviterque obeunda, quae Ordinario, suo prudenti iudicio, illis committere placuerit. Quo autem diligentius unusquisque officiis suis fungatur, Ordinarius, audito Capitulo, punctaturam aliquam praestituat in negligentes sive in suo officio adimplendo sive in chorali servitio persolvendo. Legitime impediti iuxta iuris normas praesentes habeantur. Pars autem fructuum quae a

negligentibus amittitur diligentibus accrescat. – VI. Usque dum haec oeconomica conditio Capituli permaneat, chorale servitium ad horas minores et Missam conventualem tantum coarctetur, et quidem diebus festis ab Archiepiscopo-Abbate, audito Capitulo, determinandis, qui maiore solemnitate in ecclesia abbatiali celebrantur. – VII. Missa conventualis per turnum celebrabitur diebus quibus chorale servitium habebitur, reservata tamen Canonico Priori celebratione diebus solemnioribus. – VIII. Pro maiore clarissimae abbatiae decore et ornamento insignia canonicalia haec erunt: Canonici, habitu communi seu piano incedentes, gestare poterunt vestem talarem nigram cum ocellis, globulis, torulo ac subsuto violacei coloris; sericam zonam violaceam cum laciniis pariter sericis et violaceis; insuper collare, tibialia et chordulas cum floccis ad galerum item violacei coloris. In sacris vero functionibus, quibus intersit Capitulum, usum concedimus rocheti cum manicis violaceo colore subsutis, necnon hiemali tempore cappae magnae ex tela lanea violacea cum pellibus cinereis, tempore autem aestivo usum mozetae violaceae; palmatoriam insuper et canonem adhibere poterunt. His omnibus et singulis insignibus Canonici uti valebunt non infra limites tantum propriae abbatiae, sed in Mutinensis quoque archidioecesis toto territorio. – IX. Capitulum Nonantulanum super alia Capitula praeter metropolitanum Mutinense praecedentiam habebit in ecclesia abbatiali eiusque territorio. Quandocumque vero metropolitanum Capitulum Mutinense et abbatiale Nonantulanum simul convenerint, metropolitanum super abbatiale praecedentiam habebit; atque idipsum erit observandum quoties duo Capitula ista fuerint insimul denominanda vel inscribenda. – X. Capitulum, quamprimum sua statuta seu constitutiones ad normam iuris conficiat, quae Archiepiscopus-Abbas sua approbatione firmare debet ».

Con breve *Decimosexto reparatae*, del *25 novembre 1926*, pubblicato solo ora (ib. XX, p. 377) il S. Padre ha dato la definitiva sanzione apostolica alle costituzioni delle Canonichesse regolari agostiniane di Nostra Signora, fondate nel sec. XVI da S. Pietro Fourier e dalla ven. Alice le Clerc. Con altro Breve *Mirabili plane*, del *21 maggio 1928* ha approvato definitivamente le Costituzioni dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, fondati nel 1837 dal vescovo di Marsiglia, mons. Mazenod, i quali si dedicano alle Missioni e all'insegnamento specie nei Seminari. Il Breve illustra ampiamente le loro benemerenze [*A. A. S.*, *XX*, 341].

Nuove Basiliche sono dichiarate con Brevi Apostolici: *21 maggio 1928*, la chiesa cattedrale d'Auch in Francia [XX, 345] e quella dell'Annunziata in Lezajek, presso Premislia [Breve del 10 luglio 1928 di p. 351].

Lettere Pontificie. – Sono pubblicate le due lettere inviate ai vescovi tedeschi per la conferenza annuale, cioè al Card. Bertram e agli altri vescovi di Germania, in cui li esorta specialmente a combattere il *naturalismo*, peste dei nostri giorni « pel quale, postergate le cose eterne, gli uomini non cercano che godere la vita presente alla maniera dei pagani, dandosi a ogni vizio »[*7 settembre 1928*, ib., 353]; e al Card. de Faulhaber e agli altri vescovi di Baviera, lodando il loro proposito di adoperarsi al riconoscimento sociale del regno di Cristo, e a promuovere il culto del Sacro Cuore; tra gli effetti che ne spera è

anche quello « ut ad pudorem denique ac modestiam feminae revocentur »; raccomanda inoltre la formazione degli Uomini Cattolici [*17 settembre;* ib., p. 355]. Gli *Acta* (p. 354) riportano anche la lettera inviata al Card. Serédi pel Congresso eucaristico nazionale di Ungheria in Strigonia [*16 settembre 1928*] e al Card. Bisleti nel suo giubileo d'oro sacerdotale, rilevandone l'opera attiva e proficua specialmente nella Prefettura della Sacra Congregazione dei Seminari e Studi, di cui restano monumenti imperituri i Seminari regionali di Fano, Molfetta, Assisi, Cuglieri, Potenza, ecc., e l'ardore per l'incremento degli studi di diritto canonico, nelle Università cattoliche [*18 settembre:* pagina 356]. Altra importante lettera ha diretto il *10 ottobre* il S. Padre al Card. O'Connell e agli altri arcivescovi e vescovi degli Stati Uniti esortandoli a promuovere l'incremento dell'Università Cattolica di Washington, suggerendo all'uopo la *Giornata universitaria* e la costituzione di sodalizi di *Amici dell'Università* (press'a poco come il S. Padre ha già fatto attuare per l'Università cattolica del S. Cuore a Milano). [Ib., p. 380]. Al Card. Segura y Saenz, arcivescovo di Toledo, circa il congresso nazionale spagnuolo di musica sacra in Vitoria: esortando alla costituzione di *Scholae cantorum* e all'osservanza delle norme stabilite da Pio X, che il S. Padre dichiara di confermare in tutto, e di avere già confermato in una lettera al Card. Bisleti del *23 agosto 1923*, fin qui non pubblicata negli *Acta* [*18 ottobre* p. 383].

Cause di Santi e Beati. – *Martedì, 13 novembre 1928*, nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti *Particolare*, nella quale gli Eminentissimi e Reverendissimi Signori Cardinali, i Reverendissimi Prelati Officiali, componenti la medesima, hanno dato il loro voto sopra le seguenti materie:

1. Intorno alla validità dei Processi Apostolici ed Ordinarii della Causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Emilia De Vialar, fondatrice dell'Istituto delle Suore di S. Giuseppe dall'Apparizione.

2. Intorno alla validità dei Processi Apostolici ed Ordinarii costruiti nella Curia Ecclesiastica di Passavia per la Causa di beatificazione e canonizzazione del Ven. Servo di Dio Corrado da Parzham, laico professo dell'Ordine dei Minori Cappuccini.

3. Intorno al culto, non mai prestato ai Ven. Servi di Dio Giorgio Haydoc e Compagni martiri, uccisi in Inghilterra negli anni 1594-1679, ed in ossequio ai decreti di Urbano VIII.

4. Intorno alla validità del Processo Apostolico costruito nel vicariato apostolico di Surinam sopra la fama di santità di vita, virtù e miracoli in genere del Ven. Servo di Dio Pietro Donders, sacerdote professo della Congregazione del Santissimo Redentore.

5. Intorno alla validità dei Processi Apostolici ed Ordinarii della Causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Maria Assunta Pallotta, suora professa dell'Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Maria.

6. Intorno al culto, in ossequio ai decreti di Urbano VIII, non mai prestato alla Serva di Dio Maria Vittoria Teresa Couderc, confondatrice della Società di Nostra Signora nel Cenacolo.

7. Intorno alla validità del Processo Apostolico sopra il martirio ed intorno al culto, non mai prestato in ossequio ai Decreti di Urbano VIII, al Ven. Servo di Dio Giovanni Ogilvie, sacerdote professo della Compagnia di Gesù, ucciso in Scozia, in odio alla Fede.

8. E finalmente intorno al culto, non mai prestato alla Serva di Dio Rosa Venerini, fondatrice delle Maestre Pie, dal suo cognome chiamate Venerini, ed in ossequio ai decreti di Urbano VIII.

Martedì, 20 novembre 1928, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l'intervento degli E.mi e R.mi Signori Cardinali e col voto dei R.mi Prelati Officiali e dei Consultori teologi, componenti la Sacra Congregazione dei Riti, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere nella Causa *Mediolanen*, il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dal Servo di Dio Contardo Ferrini professore secolare dell'Università di Pavia e di altri Atenei.

Martedì, 4 dicembre 1928, nel Palazzo Apostolico Vaticano, dinanzi l'Augusta presenza del Santo Padre, si è tenuta la Congregazione *Generale* dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi e R.mi Prelati ed i Consultori teologi componenti la medesima hanno discusso e dato il loro voto sul dubbio delle virtù in grado eroico nella causa *Lucana* di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Gemma Galgani, vergine.

Circoscrizione Ecclesiastica. – Con decreto *Fidelium Russorum*, della Pont. Commissione per la Russia, data il *20 maggio 1928*, il S. Padre ha eretto un uuovo Ordinariato con sede a Harbin in Manciuria, per tutti i russi, ovvero cattolici di rito bizantino-slavo, nell'Estremo Oriente specialmente nella Cina [*A.A. S.*, *XX*, p. 365].

Con Breve apostolico del *14 giugno* il S. Padre ha elevato a vicariato apostolico la prefettura di Tsing-tao nella Cina [ib. p. 346]; ha creato inoltre la nuova prefettura apostolica di Kweiteh in Cina, nel territorio del vicariato apostolico di Kaifeng, affidata agli Agostiniani recolletti [*19 giugno:* ib., 348], e ha eretto tre nuove *missioni* indipendenti (fin qui ve n'era una sola), cioè quella di *Bellary* nella diocesi di Hyderabad nell'India, affidata ai Minori inglesi, [Breve del *15 giugno 1928*, ib., p. 347] di *Ilan* nel vicariato apostolico di Wonsan in Corea, affidata ai Benedettini di S. Ottilia [Breve *9 luglio:* ib., p. 349]; e di *Tsitsikar* nel vicariato apostolico di Kirin in Manciuria, affidata ai Padri svizzeri di Bethlehem [Breve *9 luglio 1928*, ib., 350].

Per gli appelli, Gnesna ha designato Culma, e Posnania ha scelto la Curia di Vladislavia.

Nuovi Vescovi. – *29 settembre 1928.* Mons. Luigi Lavitrano, già arcivescovo di *Benevento*, promosso arcivescovo di *Palermo* (*ad multos annos*! N. d. R.); *2 ottobre:* Mons. Emanuele Medina y Olmos, vescovo di *Guadix;* Giuseppe Eguino Trecu, vescovo di *Santander; 4 ottobre:* Mons. Andrea Longhin, restando vescovo di *Treviso*, assume anche il titolo di arcivescovo di Patrasso; *5 ottobre:* Mons. Achille Liénart, vescovo di *Lilla;* Dott. Mons. Francesco Julliot vescovo di *Gonaives* e Mons. Paolo Le Bihain, vescovo di *Port-de-Paix; 19 ottobre* Mons. Giovanni Battista Peruzzo, vescovo di *Oppido Mamertino; 5 novembre*: Antonio Raff. Villanueva, vescovo di *Cajamarca; 10 novembre*: Mons. Ernesto de Laurentiis, vescovo di *Ischia*.

Inoltre in luogo di Mons. Carlo Cremonesi ha nominato Prelato di *Pompei* Sua Ecc.za R.ma Mons. Antonio Anastasio Rossi, Patriarca di *Costantinopoli*.

Nomine Pontificie. – Il S. Padre ha nominato il card. Perosi, *Segretario della Concistoriale*; il medesimo e il card. Lepicier, *membri della Commissione interprete del Codice*; Mons. Carlo Chiarlo, *Nunzio Apostolico in Bolivia*; Mons. Colombano Dreyer, *Delegato Apost. in Indocina*, Mons. Amleto G. Cicognani, *Assessore della S. C. per la Chiesa d'Oriente e membro della Pont. Comm. per la Russia*; Mons. Ernesto Ruffini, *Segretario della S. C. dei Seminari e delle Università*; Mons. Vincenzo Santoro, *Sostituto della S. C. Concistoriale*; il prof. D. Giuseppe Sacco, *Consultore della S. C. per la chiesa Orientale* e il sig. avv. Agostino Schmid, *Avvocato Concistoriale*.

Necrologio. — 14 Giugno: Monsig. Lorenzo Gaughran, vesc. di Meath (Inghilterra); 29 luglio: Monsig. Costantino Aiuti, Del. Ap. dell'Indocina; 25 agosto: Monsig. Alessandro Poirier, vesc. di Tarbes e Lourdes; 23 sett. Monsig. Giovanni Keily, vesc. di Plymouth. Mons. Abramo Brownrigg, vescovo di *Ossory;* Mons. Paolo C. F. Origo, vesc. di *Mantova;* Mons. Giuseppe Padula, vescovo di *Avellino;* Mons. Giacomo A. Smith, arcivescovo di *Edimburgo*.

Gravissimo lutto ha pure colpito la Chiesa e la scienza, con la morte di Ludovico Pastor, celeberrimo autore della Storia dei Papi, avvenuta il 30 settembre, in età di 74 anni. L'opera però è stata lasciata da lui compiuta e presto vedranno la luce i residui tre volumi tedeschi, e i cinque che restano della traduzione italiana.

Lutto nel Sacro Collegio. – Venerdì 7 dicembre, alle ore 14.30 in Catania rendeva placidamente l'Anima al Signore il Cardinale Giuseppe Francica-Nava di Bontifè, Arcivescovo di Catania. Era nato in Catania il 23 luglio 1846 da Giovanni Francica Nava dei Baroni di Bontifè e Caterina Guttadauro dei Principi Emmanuel e di Reburdone. Compì gli studi nei seminari di Catania e di Caltanissetta, ed infine in Roma, nella Università Gregoriana, ove riportò la laurea in filosofia, teologia ed in *utroque iure*. Il 22 maggio 1869, fu ordinato sacerdote, e Pio IX lo nominò suo cameriere segreto e lo inviò in qualità di Ablegato Pontificio a portare il cappello cardinalizio all'Em.mo Caverot. Leone XIII lo elesse a suo prelato domestico, e il 9 agosto 1883 lo preconizzò Vescovo titolare di Alabanda, assegnandolo come Ausiliare allo zio Mons. Guttadauro, Vescovo di Caltanissetta, dove già Mons. Francica-Nava era stato pro-vicario generale e rettore del seminario. Per sei anni coadiuvò efficacemente l'amministrazione della diocesi di Caltanissetta, istituì un orfanotrofio, restaurò la Chiesa cattedrale, vi fece costruire un magnifico organo, eresse nuove Chiese e confraternite. In occasione del colera del 1887 fu angelo benefico in sollievo della città.

Leone XIII lo nominava Nunzio a Bruxelles il 24 maggio 1889 promovendolo Arcivescovo titolare di Eraclea. In questo ufficio rivelò una saggezza degna delle tradizioni che lo stesso Leone XIII aveva lasciato alla Nunziatura belga: fu in questa occasione che il Consiglio superiore della società scientifica di Bruxelles gli decretò una medaglia d'oro espressamente coniata.

Romana [ib. 340]; *16 settembre,* al Card. Bisleti, inviandolo ad inaugurare il Seminario centrale Sardo in Cuglieri, di cui abbiamo riferito poc'anzi; sono notevoli le parole con cui il S. P. inculca l'utilità di questi Seminarii regionali, sia per le maggiori risorse economiche e morali che concentrano, sia per la maggiore emulazione negli animi dei giovani, sia specialmente per l'attutirsi degli spiriti « campanilistici » nella fraterna carità della vita comune.

Circoscrizione ecclesiastica. — Con Bolla *Commissum supremo* del 5 giugno 1927 [*A. A. S.*, XIX, 394] il S. P. ha eretto in *Arcidiocesi* (non però metropolitana, e quindi senza suffraganei) la diocesi di *Catanzaro,* imm. sogg. ed egualmente il Capitolo vescovile in arcivescovile.

Con Bolla *Ad Sacram Petri,* del 24 luglio 1925 (non pubblicata prima d'ora forse pel ritardo nella esecuzione, essendo nel frattempo stato promosso al cardinalato, e quindi partito dal Brasile, Mons. Enrico Gasparri, ivi designato come esecutore) è stata eretta nel Brasile la nuova diocesi di *Bragança* (Brigantien. in Brasilia) per dismembrazione da San Paulo (10 parrocchie) e da Campinhas (due parrocchie); con altra *Ea est,* del 21 giugno 1926, altra nuova diocesi, nel Brasile, è stata eretta in *Cafelandia* dismembrandone il territorio (14 parrocchie) da Botucatú.

Sono pure pubblicati i brevi di erezione di cinque diocesi dell'India: *Tuticorin* (da Trichinopolis), *Calicut* (da Mangalore), *Dinajpur* (da Krishanagar), *Chittagong* (da Dakka), *Ranchi* (da Calcutta) e una, di *Fukuoka* (da Nagasaki) nel Giappone, comprendente cinque provincie civili. I confini poi tra Tuticorine e Trichinopoli sono stati fissati con recente breve del 14 luglio, assegnando la linea ferroviaria *eastern road.*

Con breve del 14 luglio, è stata eretta la prefettura apostolica di *Broken-Hill,* dismembrandone il territorio da quella di Zambese, la quale pertanto si chiamerà di Salisbury, nell'Africa del sud. In pari data, la nuova prefettura apostolica di Bahr-el-Gebel, dismembrandola dal Vicariato apostolico del Nilo equatoriale. Con altro pure del 14 luglio, la prefettura dell'Hanyang nella Cina viene eretta in Vicariato apostolico [ib. 395 ss.].

L'Arcivescovo di Oregon-City (U. S. A.) ha designato per l'appello, l'arcivescovo di S. Francisco in California; quello di Manilla, l'Ordinario di Lipa, nelle Filippine; quello di Cincinnati, l'Ordinario di Cleveland; l'arcivescovo di Durazzo in Albania, il metropolitano di Scutari; il Vicario apostolico di Nictoria Nyanza, il vicariato dell'Uganda.

Con decreti della Concistoriale sono stati rettificati i confini tra l'arcidiocesi di Costarica e il Vicariato apostolico di Limon, con permuta di territorio, e tra Augsburg ed Eichstadt che acquista il villaggio di Bergstetten.

Cause di Santi e di Beati. — Sono pubblicati i decreti della S. C. dei Riti nelle seguenti cause: 13 luglio 1927: Commissione di introduzione della causa di beatificazione della Serva di Dio *Maria Vittoria Teresa Coudere,* nata il 1° febbraio 1805 in Le Mans diocesi di Viviers, confondatrice e prima Superiora, dal 1828 della Congregazione di N. S. del Ritiro nel Cenacolo, morta alla Fourvière (Lione) il 26 settembre 1885; fu grande amica delle Anime del Purgatorio e ne ebbe prodigiose apparizioni. Nel decreto è poi ricordata

l'opera prestata dal sacerdote Achille Ratti, allora professore nel Seminario Maggiore di Milano, come direttore spirituale della casa milanese di detta Congregazione. Il postulatore della causa è Mons. Francesco Saverio Hertzog, dei Sulpiziani (Roma, v. Quattro Fontane, 110) [cfr. *A. A. S.*, XIX, 349].

Martedì 25 ottobre, presso il Card. Merry del Val, Ponente, si è avuta la Congregazione dei Riti antipreparatoria su le virtù del Servo di Dio *Contardo Ferrini*, professore nell'Università di Pavia.

Martedì 8 novembre 1927, nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti *Particolare*, nella quale gli Emi Signori Cardinali, nonchè i Rmi Prelati Officiali, componenti la medesima, hanno discusso e dato il loro voto sopra le seguenti materie:

1° Intorno al culto, in ossequio ai Decreti di Urbano VIII, non mai prestato alla Serva di Dio Maria di Gesù Crocifisso, religiosa professa dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. 2° Intorno al culto, come sopra, non mai prestato alla Serva di Dio Maria di Gesù, religiosa professa dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. 3° Intorno al culto, come sopra, non mai prestato ai Servi di Dio Gregorio Grassi, vescovo di Ortosia; Francesco Fogolla, vescovo di Bagi; Antonio Fantosati, vescovo di Adria; Teotimo Verhaghen, vescovo di Siene, dell'Ordine dei Frati Minori, e Compagni, uccisi, come si asserisce, in Cina in odio alla Fede. 4° Intorno alla validità del Processo Apostolico costruito nella Curia ecclesiastica di Firenze sulla fama di santità, ecc., in genere della Serva di Dio Anna Maria Lapini, fondatrice dell'Istituto delle povere Figlie dalle Sacre Stimmate. 5° Intorno alla validità dei Processi Apostolici costruiti nelle Curie ecclesiastiche di Barcellona e Colocza sopra i miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione del Beato Roberto Cardinale Bellarmino, della Compagnia di Gesù, dopo la sua Beatificazione. 6° Intorno alla validità dei Processi Apostolici costruiti nelle Curie ecclesiastiche di Moulins e Nashville, sopra i miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione della ven. Serva di Dio Eufrasia Pelletier, fondatrice della Congregazione delle Suore del Buon Pastore. 7° Intorno alla validità dei Processi Apostolici costruiti nella Curia ecclesiastica di Brescia sopra i miracoli che si asseriscono operati da Dio per intercessione della ven Serva di Dio Vincenza Gerosa, confondatrice dell'Istituto delle Suore della Carità in Luere, Diocesi di Brescia. 8° E finalmente intorno alla validità dei Processi Apostolici ed Ordinari nella Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Ven. Servo di Dio Paolo Cafaro, Sacerdote professo della Congregazione del Santissimo Redentore.

Martedì, 22 novembre 1927, nel Palazzo Apostolico Vaticano, con l'intervento degli Emi e Revmi Signori Cardinali e col voto dei Revmi Prelati Officiali e dei Consultori Teologi, componenti la Sacra Congregazione dei Riti, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dalla Ven. Serva di Dio Giovanna Elisabetta Bichier des Ages, Confondatrice della Congregazione delle Figlie della Croce, dette Suore di S. Andrea.

INDICE PROGRESSIVO DEL VOLUME XXXIX

(IX DELLA QUARTA SERIE).

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE

Allocuzione Concistoriale *Misericordia Domini* del 20 dicembre 1927. . . *Pag.* 18
Chirografo al Card. Segretario di Stato, circa gli ordinamenti emanati per l'O. N. Balilla, 24 gennaio 1927 33
Breve *Cum septimus,* di indulgenze e privilegio, nel VII centenario francescano 37
Dichiarazione *Cum beatissimus* circa il permesso di leggere il giornale « L'Action Française » 24 febbraio 1927 129
Breve di indulgenze e facoltà per gli ascritti alla Milizia di Maria Immacolata, 18 dicembre 1926 161
Breve che erige in primaria la Pia Unione di detta Milizia, 23 aprile 1927. 163
Breve che erige in primaria la Pia Unione di S. Teresa del Bambin Gesù, 11 agosto 1926 193
Allocuzione concistoriale 20 giugno 1927 220
Breve *Capitulum liberianum* che indulgenzia una preghiera a M. SS. Regina della pace, 13 luglio 1927 289
Breve *Ad S. Dominici* che concede indulgenza plenaria *toties quoties* alla recita della terza parte del Rosario fatta dinanzi al SS.mo Sacramento, 4 settembre 1927 290
Lettera *Ut cleri* al Card. Boggiani, Legato al IX Congresso Eucaristico Nazionale di Bologna, 15 agosto 1927 291
Costituzione Apostolica *Rerum condicio,* che approva e pubblica la Regola di S. Francesco pei Terziari e le Terziarie regolari, 4 ottobre 1927 . . 322
Omelìa *Anno vix elapso,* detta nella consacrazione del primo vescovo indigeno del Giappone, 30 ottobre 1927 351
Costituzione apostolica *Supremi pastoralis* che trasferisce la diocesi di Ogliastra, 5 giugno 1927 353
Costituzione apostolica *ad rectum et utile* che trasferisce la diocesi di Boiano 29 giugno 1927 354
Motu proprio *Inde ab initio* circa la S. C. dei Seminari, 24 settembre 1927 356

SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE DEL SANTO OFFICIO

Decreto di condanna di alcune opere di Carlo Maurras e del giornale « L'Action Française », 29 gennaio 1914 e 29 dicembre 1926 . . . . . *Pag.* 3
Istruzione *Inter mala* a tutti gli Ordinari, circa la letteratura sensuale e sensuale-mistica, 3 maggio 1927 130
Dubbio circa i congressi per l'unione della Cristianità, 8 luglio 1927 . . 195
Condanna di libro (L'« Action Française » et le Vatican), 18 settembre 1927. 326
Circolare su la pseudo-unione di tutta la Cristianità, specialmente su le organizzazioni germaniche relative, 11 aprile 1927. 326

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Rescritto che concede ai Sacerdoti Adoratori infermi la comunione quotidiana anche se non digiuni, 29 marzo 1926 . . . . . *Pag.* 45
Dichiarazioni circa il precedente, 4 febbraio 1927 98

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Decreto *Cum plures* circa i sacerdoti che sono anche maestri in scuole pubbliche, 22 febbraio 1927 . . . . . *Pag.* 98
Circolare su gli abusi invalsi, specie nel Mezzogiorno, nella celebrazione delle feste, 15 febbraio 1927 67
Dubbi circa la facoltà dell'Ordinario quanto all'azione politica degli ecclesiastici, 26 febbraio-15 marzo 1927 102
Caurien. *Vacationum a choro.* Dubbi circa il numero dei canonici che debbono restare in tempo di vacanze, e circa l'assenza dal coro per la Messa conventuale, 14 novembre 1925 133
Mathelicen. *Jubilationis.* Risolvesi che il giubilato ha diritto anche ai lucri avventizi e alle fallenze relative, 14 novembre 1925. 164
Wratislavien et aliarum. Circa la delegazione generale ai cappellani delle carceri per assistere ai matrimoni, 9 gennaio 1926 225
Dioecesis M. Circa le Messe fondate o avventizie amministrate da Confraternite erette in chiese di Regolari, se siano comprese nei rescritti di fusione ecc., 10 dicembre 1921 257

SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

Decreto circa l'autorità dell'Ordinario di permettere al transito delle Monache da un Monastero all'altro del medesimo Ordine, 9 novembre 1926 *Pag.* 6
Dubbio circa la facoltà di dare la benedizione o consacrazione di Vergini, a pie donne secolari, 25 febbraio-1° marzo 1927 103
Lettera all'Assistente eccl. gen. dell'Unione Femminile Catt. Italiana circa la cooperazione delle Suore all'azione cattolica, 21 gennaio 1927 . . 329

SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA

Lettera con dichiarazioni circa i privilegi degli ascritti alla P. U. Missionaria del Clero, 28 marzo 1927. . . . . *Pag.* 195
Circolare e istruzione per la Giornata missionaria della propagazione della Fede 294

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Rescritto circa la « Giornata missionaria » nella penultima domenica d'ottobre, 14 aprile 1926 . . . . . *Pag.* 39
Decreto *Urbis et Orbis*, che approva le varianti nei testi liturgici per la festa di S. Giovanni della Croce Dottore della Chiesa, 24 novembre 1926 . . 40
Decreto *Urbis ed Orbis* che approva l'Ufficio, Messa ed elogio nella festa di S. Pietro Canisio, Conf. e Dottore della Chiesa, 24 novembre 1926 . . 41
Decreto *Urbis et Orbis* che approva il II fasc. di appendice alla Coll. auth., (n. 4285-4404), 26 gennaio 1927. 68

Decreto *Lauretana* dei privilegi di Messa votiva nella Basilica di Loreto, 17 maggio 1912 . . . . . *Pag.* 69
Istruzione sui privilegi concessi nel triduo o ottavario solenne di nuovi Santi o Beati, 25 marzo 1925 69
Addizioni al Martirologio, 26 gennaio 1927 103
Dubbi circa la festa del S. Cuore, ove si celebra come primaria, 18 febbraio 1927 104
Istruzione circa le Messe nell'esposizione delle quarant'ore, 27 aprile 1927. 135
Rescritti circa gli scapolari protetti, 8 maggio e 3 giugno 1925 196
Rescritto circa la Messa del S. Cuore nel primo venerdì del mese ai membri dell'Un. Apost. che celebrano privatamente, 9 dicembre 1925 197
Decreto *Urbis ed Orbis* che estende alla Chiesa universale l'Ufficio e la Messa di S. Teresa del Bambin Gesù, pubblicandone il testo approvato, 13 luglio 1927 227
Dubbio circa la Messa letta o cantata dinanzi al SS.mo velato o a ciborio aperto, 27 luglio 1927 229
Dubbio circa il suono delle campane a morto nei giorni in cui si vieta la Messa esequiale, 21 ottobre 1927 331

SACRA CONGREGAZIONE DEI SEMINARI E STUDÍ

Dichiarazione circa l'obbligo del corso di filosofia scolastica, per chi vuol conseguire il dottorato in teologia o in diritto canonico, 29 aprile 1927 . . . . . *Pag.* 137
Circolare su la conservazione degli archivi e biblioteche, specie dei Seminari, 10 marzo 1927 331

SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA

Dubbi risoluti circa la potestà dei Vescovi di comunicare alcune facoltà in materia di indulgenze, 10 novembre 1926 . . . . . *Pag.* 7
Rescritto di indulgenze pei fedeli che visiteranno i templi francescani durante il VII centenario, 13 novembre 1926 45
Indulgenze per la formola di consacrazione del genere umano al S. Cuore. 71
Indulgenze per la rinnovazione di detta consacrazione nella festa di Cristo Re, 15 febbraio 1927, ... 106
Dubbi circa la condotta da seguire verso ecclesiastici, seminaristi e laici ostinati nel seguire e sostenere l'« Action Française », 8 marzo 1927 . . . 107
Indulgenze pel centenario della canonizzazione di Giovanni della Croce . . . 197

SACRA ROMANA ROTA

Sentenze e decreti dell'anno 1926. . . . . *Pag.* 71
Westmonasterien. Nullità di matrimonio per condizione contro l'indissolubilità (Marconi–O'Brien), 11 aprile 1927 167

SEGRETERIA DI STATO

Circolare ai Vescovi di Italia sui sacerdoti e chierici che frequentano la scuola normale per divenir maestri in scuole pubbliche, 18 novembre 1920 . . . . . *Pag.* 72
Circolare che revoca la precedente istruzione sul modo di trasmettere denunzie al S. Officio, 6 agosto 1926 198

PONTIFICIA COMMISSIONE PER GLI STUDI BIBLICI

Dichiarazione circa la laurea in teologia richiesta per conseguire i gradi in Sacra Scrittura, 26 febbraio 1927 . . . . . *Pag.* 110

PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CODICE

Risposte varie, circa la confraternita del SS. Sacramento da erigere nelle parrocchie: circa l'obbligo dei Religiosi di adottare le tasse funerarie diocesane; circa l'esposizione pubblica del SS. Sacramento, 6 marzo 1927 . *Pag.* 111

CONSULTAZIONI

I. Le distribuzioni quotidiane e le puntature nei Capitoli di Officiatura corale per mediaria . . . . . *Pag.* 46
II. Circa l'Ordinazione ricevuta per timore 50
III. Circa i Mansionari di cattedrale, dopo il Codice 75
IV. Circa i doveri del Canonico penitenziere di cattedrale 112
V. Circa i funerali di ricoverati in manicomio 172
VI. Circa il negozio di oblazione. 198
VII. Ancora delle distribuzioni quotidiane e puntature nei Capitoli di Officiatura corale per turno 205
VIII. Di una consuetudine che attribuisce le *inter praecentes* al Coadiutore *ipraecente Coadiuto* 229
IX. Circa lo *ius optionis* nei Capitoli cattedrali e collegiali prima e dopo del Codice. 235
X. Di una pensione perpetua su beneficio parrocchiale 259
XI. Circa il rendiconto al Vescovo pei beni parrocchiali e dei frutti intercalari 267
XII. Delle distribuzioni quotidiane e vacanze nei Capitoli con servizio a turno 296
XIII. Circa una riforma del diritto funerario diocesano 358

QUESTIONI

I. Circa la ripartizione delle fallenze . . . . . *Pag.* 8
II. Circa la « doppia » parrocchiale per le associazioni funebri, nelle ricettizie Napoletane 10
III. Circa la precedenza tra i Vescovi suffraganei 82
IV. Chiesa funerante e chiesa tumulante 85
V. Circa l'indulgenza concessa a chi guarda la sacra Ostia etc. . . . 147
VI. Circa l'immissione in massa della quota differenziale per Dignità e Uffici 149
VII. Se il canonico assente per infermità lucri gli avventizi 175
VIII. Circa il servizio dei Canonici presbiteri all'altare 177
IX. Circa il riparto di vendite nelle ricettizie napolitane 270
X. Circa l'obbligo di rinvestire il prezzo delle alienazioni e circa il taglio di alberi 312

XI. Circa il « pane di S. Antonio » . . . . . *Pag.* 315
XII. Circa i motivi e la prassi della registrazione delle messe maniali (c. 844) 340
XIII. Se le cappellanie corali siano veri benefici 366
XIV. Se il Vescovo possa imporre pensioni o tasse sui benefici più pingui a favore del clero povero 345
XV. Circa la dote monastica e sua restituzione 365

QUESITI MINORI

N. 1-4, p. 11 ss; 5-9, p. 54; 10-14, p. 123; 15-20, p. 152; 21-34, p. 179; 35-38 (21*bis*, 23*bis*) p. 246; 39 (24*bis*) 42, p. 276; 43 (28*bis* etc.) 48, p. 316; 49-52 (34*bis*...) p. 346.

BREVI RISPOSTE

N. 1-8, p. 57 s; 18-33, p. 152; 34-52, p. 218; 53-60, p. 248; 61-68, p. 277; 69-93, p. 348.

APPUNTI E NOTE

Appunti e Note, p. 62.

DISCUSSIONI

Circa quote funerarie dovute alla Sacrestia e fabbriceria insieme . . . *Pag.* 272
Circa le facoltà di dispensa dagli impedimenti matrimoniali a norma dei c. 1043-1045 332

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Circa le congrue vescovili . . . . . *Pag.* 14
Circa l'Opera Nazionale Balilla: Dalla legge 3 aprile 1926; dal Regio decreto-legge 9 gennaio 1927 e Regolamento annesso 58
Dalla nuova legge di Pubblica Sicurezza (Riunioni-Feste-Teatri ecc. – Questue) 87
Disposizione Ministeriale circa l'accesso di avvocati o patrocinatori al Fondo Culto 90
Circa gli obblighi militari del clero 125
Circolare Ministeriale su la compilazione degli schemi di liquidazione degli assegni supplementari di congrua 28 marzo 1927 184
Circolare Ministeriale su la eliminazione di cespiti dal patrimonio di enti ecclesiastici 18 aprile 1927 185
D. L. circa la riduzione delle congrue e assegni, 7 maggio 1927 219
D. L. circa il cumulo di assegni nei vicari-curati autonomi, 12 maggio 1927 . 249
D. L. circa la riforma degli Economati generali dei benefici vacanti 19 maggio 1927 249
Competenze dovute dalle Fabbricerie ai subeconomi nel Lombardo-Veneto . . 250
Dichiarazioni amministrative varie circa la liquidazione di congrua 279
Circa gli assegni economali 284
Se possano richiedersi i documenti presentati per la liquidazione 285

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro, 20-23 dicembre 1926, p. 18; 20-23 giugno 1927, p. 220.
Atti particolari del S. P. pag. 26, 91, 127, 155, 222, 250, 286, 352, 367.
Udienze pontificie, pag. 318.
Lettere pontificie, pag. 27, 92, 155, 187, 251, 286, 368.
Cause di Beatificazione, pag. 27, 127, 188, 251, 286, 369.
Circoscrizione ecclesiastica, pag. 28, 93, 156, 189, 252, 286, 368.

Nuovi Cardinali: Lorenzo Lauri, pag. 24; Giuseppe Gamba, pag. 25; Ernesto Van Roey, pag. 222; Augusto Hlond, pag. 223.
Inaugurazione dell'Anno giuridico, pag. 319.
Nuovi Vescovi, pag. 25, 94, 156, 224, 286.
Consacrazione del nuovo Vescovo giapponese, pag. 352.
Nomine pontificie, pag. 28, 95, 156, 253, 286, 320, 370.

Cardinali defunti: Ranuzzi de' Bianchi, pag. 95; Cagiano, pag. 253; Csernock, pagina 254; O' Donnel, pag. 371; Lualdi, pag. 371; Bonzano, pag 371.
Necrologio, pag. 28, 96, 156, 255, 286, 372.
Avvisi, pag. 94, 253.

RECENSIONI

Borgonovo P. G., *Manna quotidiano* . . . . . *Pag.* 29
Sprengers P. V. A., *Conferentiae ad usum Sacerdotum pro recollectione menstrua* 29
Dusauchoy P., *S. Paul et le maniement des âmes* 29
Donati S. C., *Meditazioni su la Passione* 30
Prudenzio, *Gli inni della giornata* 30
La regalità di Cristo. Atti del I Congresso Nazionale 30
Sticco M., *S. Francesco d'Assisi* 31
Paccagnella E., *Elementi di canto gregoriano* 31
— *Metodo per lo studio del pianoforte* 32
Bonardi A., *La eloquenza sacra* II *ediz.* 64
Todesco A., *La Chiesa al tempo del Rinascimento e della Riforma* 64
Lottini P. J., *Summa Theologica D. Th. in breviorem formam redacta, Pars* II. 96
Facchinetti P. V., *Soyez Amis, Soyez Apôtres* 96
Bougaud E. *Il Cristianesimo e i tempi presenti* 157
Cantono A., *Novissimo mese di Maggio* 157
Fallon V. *Principî di Economia sociale* 158
Regattieri L. *La Vita della Vita* 158
Chiocchi M., *Prontuario sacro-profano* 159
Terrile F., *La Bibbia spiegata al popolo* 159
Zucca G., *Storia della Chiesa* 160
Simon A., *Praelectiones biblicae*, vol. II, N. T. 190
Pêgues T., *Iniziazione tomista* 190
Naddeo E., *Antologia di prose e poesie (religiose)*. 190
Traverso A. S., *Un urgente problema sociale: il neo-maltusianismo* 191
Arnone S., *La nuova Filotea della Madre cristiana* 191

CAVAGNA A., *Apostolato sacerdotale femminile* . . . . . *Pag.* 192
TER HAAR Fr. *De occasionariis et recidivis* 254
MICHELETTI A. M., *De scandalis eradicandis* 255
ROBERTO P. DA S. TERESA, *L'Usignolo di Dio* 256
BALDESCHI G., *Esposizione delle sacre cerimonie* 256
SCARAMUZZI D., *Il Pensiero di G. D. Scoto nel mezzogiorno d'Italia* 287
Biblia Sacra, ed. Desclée 352

INDICE ANALITICO DELLE COSE PIÙ NOTEVOLI

(*Non comprende la materia del presente fascicolo*):

ABATI, p. 77.
ABBAZIA delle Tre fontane, p. 189.
ABITAZIONE, spesa, deducibile dalle attività nella liquidazione di congrua, pagina 281.
ABITO piano, p. 219.
ACCESSO ai monasteri di monache, p. 63.
ACTION *Française*, p. 3 ss. 20, 221, 326.
— Giornale: circa il permesso di leggerlo, p. 129.
— Norme pratiche da seguire verso i contumaci nel sostenerla, p. 108 s.
Ad dirimendas, p. 270 s.
AFFITTI di fondi urbani o rustici di benefici vacanti, p. 249.
AGGREGAZIONE ad Arciconfraternita: può solo aversi riguardo a confraternite, non riguardo a pie unioni e società, p. 111.
ALBERI d'alto fusto, non sono frutti ma dote del beneficio, p. 313.
ALIENAZIONI, circa l'obbligo di rinvertire il prezzo p. 312.
ALTARE, circa l'ornarli di fiori e piante, p. 152.
— privilegiato, p. 348 s.
ALTERNATIVA nel servizio corale: falso concetto e suddivisione, p. 302 s.; come si induca, p. 306 s.
ANELLO canonicale, p. 124.
— dottorale p. 124, pei parroci, p. 58.
APPROVAZIONE dei singoli, quando sia necessaria, p. 9.
ARCIDIOCESI nuove: Curityba, p. 25; S. Antonio nel Texas, p. 25.
ASSEGNO di congrua, liquidazione, p. 184.
— intrasmessibilità, p. 283 s.
— documenti necessari a ottenerlo, p. 284; in semplice voltura, p. 284.
ASSENZA illegittima dal Coro, p. 210 s.
ASSOCIAZIONE, come enti giuridici a sè, p. 200.
ASSOLUZIONE, *absente corpore:* disposizione del tumulo, p. 56.
AVANGUARDISTI e Balilla, p. 58 ss.
AVVENTIZI (lucri) p. 175 s.
AZIONE cattolica, p. 34 s.; 36, 329.
— in Italia, p. 22 s.
— politica di ecclesiastici, p. 102.

BALILLA, Op. Naz., p. 58 s.
BASILICA, privilegi, 183; se importi precedenza, p. 183, 277.
BATTESIMO invalido, p. 350.
BEATIFICAZIONI, p. 18 s., 27 s.
— e canonizzazioni: quali celebrazioni liturgiche si possano fare nell'occasione, p. 71.
BENEDETTO XV circa l'« Action française », p. 4 s.
BENEDIZIONE di una bandiera: uso di incenso, p. 218.
— di bara (in chiesa esente), p. 57.
— di sepolcro, in cappella o chiesa, p. 151.
BENEDIZIONI, circa la facoltà di confessare, per applicarle con indulgenze, p. 195.
BENEDIZIONE col SS. Sacramento in ostensorio, p. 111; circa la vespertina, p. 111 nota.
— se osti la presenza di un cadavere nel cataletto, p. 218.
— assistendo il vescovo, p. 153.
BENEFICIO ecclesiastico: elemento essenziale, p. 345; ufficio e diritto usifrutti, 246 s.; prende norma dall'atto di erezione, p. 76.

Beni ecclesiastici incamerati, circa le pene degli acquirenti, p. 181.
Binazione, necessità richiesta, p. 219.
Bologna: fasti eucaristici, p. 291 ss.
Bolscevismo, p. 221.
Burcardo di Worms, p. 26.

Campane, suono lugubre nei giorni in cui sono vietate le Messe esequiali, p. 331; uso civile, p. 278; limitazione del suono nella notte, p. 348.
Candele, nella esposizione con ostensorio, p. 125.
Canonico, che vuol prender possesso prima del R. Placet, p. 276 s.; promosso ad altro titolo canonicale, circa la precedenza, p. 180; diritti prebendali, p. 181.
— infermo, non ha diritto agli avventizi, p. 175 s.
— di nuova erezione, p. 154.
— insegnante lettere in seminario circa l'indulti dal coro, p. 57.
Canonico d'officio (Penit. e teologo) circa l'opzione, p. 236.
— presbiteri, circa il servizio all'altare, p. 177 ss.
Canonico cantore, p. 316.
— ebdomadario, circa l'assenza dal coro pel tempo della preparazione e ringraziamento della Messa conventuale, p. 133 s.
— parroco, precedenza nei funebri, pagina 181; circa i funeri di Capitolari, p. 349.
— teologo, circa la precedenza, p. 180.
— onorario (ex-effettivo) p. 153 s.
— onorario circa emolumenti fissi o avventizi, p. 248.
Canto dei salmi funebri negli accompagni, p. 152.
Capitolo metropolitano, precede il suffraganeo anche fuori di diocesi, p. 151.
Cappellanie corali: se siano veri benefici, p. 345.
Carceri, poteri dei cappellani o curati, p. 225, specie quanto ai matrimoni, p. 225 s.
Casi e impedimenti matrimoniali, p. 336.
Cause matrimoniali, p. 319 s.; risolte in Rota nel 1926, n. 71 s.
Cauzione reale, p. 312 s.

Celibato sacro: se sia voto, o legge, p. 53 s.; o obbligazione contrattuale, p. 53 s.
Chiesa funerante, in caso di elezione di sepolcro, p. 86.
Cimitero ampliato, circa la benedizione, p. 151.
Coadiutore, circa gli atti riservati al Coadiuto, p. 278..
— circa la partecipazione alle *inter praesentes*, p. 230 s.
— parrocchiale con assegno a carico di parrocchia: assegno regio, p. 281.
Codice di diritto canonico: canoni interpretati autenticamente, 711, 1234, 1274, p. 111; studiati inoltre, 101, p. 9; 103, p. 52; 127, p. 100; 130, p. 350; 214, p. 51 ss.; 284, p. 82; 349, p. 7; 393, p. 78; 395, p. 9; 401, p. 120, 176; 408, p. 180; 411, p. 78; 414, p. 303; 416, p. 179; 396, p. 242; 403, p. 242; 418, p. 133; 419, p. 12 s., 208 s.; 420, p. 120, 176; 421, p. 57; 422, p. 166; 476, p. 11; 478, p. 248; 632, p. 6; 642, p. 350; 644, p. 340; 711, p. 111; 833, p. 54; p. 340; 844, 873, p. 350; 931, p. 125; 1043 ss., p. 332 ss.; 1086, p. 167; 1092, p. 169; 1228 ss., p. 86; 1230, p. 57; 1234, p. 10, 111, 1274, p. 111; 1378, p. 124; 1397, p. 132; 1412, p. 344; 1422, p. 345; 1477, p. 313; s. 1505, p. 345; 1531, p. 312; 2310, p. 102; 2346, p. 181; 2381, p. 299.
Collusione, in materia di distribuzioni, p. 9.
Compenso al Penitenziere per l'ascolto delle confessioni, p. 122; al sostituente per speciale prestazione del sostituito, p. 123.
Comunicazione di facoltà, p. 7.
Comunichino di metallo, p 350
Comunione o società di dominio, p. 260.
— pei Sacerdoti Adoratori infermi non digiuni, p. 45, 97; frequente o quasi quotidiana, per le indulgenze.
— pasquale in parrocchia, p. 349.
Concorso, nel trasferimento, p. 278.
Concorsi per insegnamento elementare: se sia libero a un ecclesiastico presentarvisi, p. 101.

Condizione contro la sostanza del matrimonio, p. 160; se si presuma cessata nell'atto di contrarlo, p. 171 s.
Conferma, specifica o semplice da parte della S. Sede, p. 145.
Confessione sacramentale, storia, pagina 112 s.
— annua, per chi non ha che peccati veniali, p. 62; per le indulgenze, p. 63.
— di sudditi, fuori territorio, p. 350; — di peccati invalidamente accusati, p. 349; uso della scienza, p. 278.
Confessore in nave, anche su fiume o lago, p. 54.
— facoltà circa gli impedimenti matrimoniali e dalla forma, p. 335 s.
Confraternita, circa l'orario delle funzioni, p. 348.
— circa le Messe amministrate da esse, p. 259.
— del SS.mo Sacramento, da erigersi nelle singole parrocchie: può essere anche una pia unione eucaristica, ma in tal caso non consegue la aggregazione alla Arciconfraternita Romana, p. 111.
Congresso eucaristico, come causa legittima dell'assenza del coro, p. 349.
— Chicago, p. 18 s.; di Bologna p.
Congrua vescovile, carattere permanente, p. 14; deducibilità varie, specie della spesa di manutenzione dell'abitazione, p. 14; Messe unite, p. 15; spesa pel segretario, p. 15; spese pel culto, p. 15, 17; criteri di liquidazione, p. 16; prescrizione, p. 16; assegno al Vicario generale, p. 17.
— parrocchiale e vescovile (confronto), p. 15 ss.
— di nuova concessione, p. 279 s.
— liquidazione dell'aumento per le parrocchie che l'hanno già, p. 279.
— accresciuta, a chi vada l'aumento nelle ricettizie, p. 271 s.
Consuetudine, come si induca con valore giudirico, p. 232; prova, p. 55; se possa attestarsi dagli interessati, p. 55.
Consuetudini contrarie al diritto escluse in materia di distribuzioni e fallenze, p. 8; in materia di diritto capitolare, p. 177.
Cooperatori parrocchiali, p. 226.
Costituzioni capitolari, p. 176.
Credo nella Messa *pro Pace* durante e Quarantore, p. 135.
Cresima, validità quanto al ministro, p. 54 s.; se debba ripetersi quando è invalida, p. 55.
Cristo Re, p. 18 ss., 30, 351.
Croce coi simboli della Passione, p. 153 ss.
— su l'altare, fuori del tronetto, p. 125.
— pettorale del Protonotario Apostolico, p. 348.
« Cum nuperrimis », decreto, p. 146 s.
Curati autonomi investiti di più benefici, p. 249.
Czeco-slovacchia, p. 155.

Daudet Leone, p. 4 s.
Decennali eucaristici di Bologna, p. 292.
Decreti vescovili in S. Visita, p. 143.
Dementi, circa il domicilio, p. 173 e il diritto di funere, p. 173.
Deposizione, effetti di tale penale, p. 248.
Diarii scritti da Confessori, p. 278.
Dicasteri Pontifici, nuovo orario, p. 94.
Dignità e Uffici capitolari, circa l'obbligo di immettere in massa la loro quota differenziale, p. 149.
Diocesi nuove, Ponta Grossa, p. 92; Jacarezinho, p. 92; altre: cfr. p. 368.
Dismembrazione di beneficio parrocchiale, p. 139 s.
Distribuzioni, circa la consuetudine di percepirle in assenza, p. 8 s.; collusione e remissione, p. 9.
— nei Capitoli per mediaria, p. 46 s., 49 ss., 297 ss.; nelle vacanze, p. 47; calcolo, p. 50 (cfr. *Mediaria*).
Documenti esibiti per la liquidazione, se possano ritirarsi, p. 285.
Dogmi, negazione, p. 327.
« Dominus meus et Deus meus » ! quando si lucri l'indulgenza relativa, p. 147.
Donazione sotto condizione, p. 204.
« Doppia » parrocchiale nelle associazioni funebri, p. 10; 182, se per altre funzioni, p. 11; cfr. ivi altri quesiti relativi; circa gli altri parroci intervenuti, p. 182.
Dottore, privilegi e insegne, p. 124 s.

Dottori della Chiesa (nuovi): S. Giovanni della Croce, 40; S. Pietro Canisio, p. 41; se l'elevazione a D. d. C. includa senz'altro l'obbligo di recitarne l'ufficio ovunque, p. 41 nota.
Due novembre, circa le Messe etc. p. 153.

Ebrei, preghiera per la loro conversione, p. 71.
Economati generali dei benef. vacanti, circa la compilazione di schemi di assegni di congrua, p. 185.
Economo curato, diritto circa la doppia nelle ricettive, p. 11.
Economi (vicari) assegno, p. 284 s.
Elezione di sepoltura, se importi elezione di chiesa funerante, p. 86.
Emolumenti straordinari, entrano nella dote del beneficio, p. 269.
Epilessia, p. 27.
Esami dei sacerdoti novensili; se ne siano dispensati i laureati in teologia, p. 350.
Esenzione dalla giurisdizione parrocchiale, accordata dal vescovo, p. 278.
Esequie solenni di bambino i cui genitori sono uniti solo civilmente, p. 123.
Esploratori (Giovani) Cattolici, p. 34 s., 60.
Esposizione del SS.mo, *palam*, p. 317.
— con ostensorio, p. 111; circa le candele e le persone presenti, p. 125.
Eucaristia, p. 290 ss.

Fabbricerie del Lombardo-Veneto, Liguria ecc., p. 282.
Fallenze, circa la ripartizione p. 8; se si lucrano dal canonico di altra mediaria, p. 12 s.
— da *inter praesentes*, p. 166.
Festa primaria *per accidens*, in concorrenza o occorrenza, p. 105; con la festa del Patrono principale, p. 105.
Feste soppresse, quali si intendano comprese in indulti, p. 152, n. 21-*bis*.
Festa di Cristo Re: si estendono ad essa le indulgenze per la rinnovazione della consacrazione dell'immagine al Sacro Cuore di Gesù, p. 106.
Festeggiamenti religiosi, p. 67 s., abusi dei laici, p. 67.
Filosofia scolastica: corso previo alla s. teologia, p. 137.
Fiori sull'altare in quaresima, p. 153.
— finti su altari, p. 152.
— e piante intorno al tumulo, p. 350.
Fondazione e fondatore: clausole contrarie al diritto comune, p. 244 s.
— di Messe amministrate da Confraternite, p. 257.
Forma nella celebrazione del matrimonio, se dispensabile, p. 333, 335.
Francesco S., sua missione divina, pagina 321; fondazione dei Terzi Ordini Regolari, p. 321 s.; Regola, p. 322 s.; Benedizione, p. 325.
Francesco (S.) d'Assisi: centenario, pagina 18 s., 26 s., 352.
Frutti intercalari, nelle vacanze, p. 269.
Funeri di dementi, p. 172.
— di poveri nella Chiesa cattedrale, p. 346.
Funzioni sacre, quali s'intendano, p. 125.

Giappone: vescovo indigeno, p. 351.
Giornata missionaria: sua eccellenza, opportunità, istruzioni pratiche, p. 294.
Giubilato, ha diritto anche agli incerti avventizi, p. 165.
Gradi in Sacra Scrittura, circa la laurea teologica richiesta, p. 110.
Grado gerarchico, p. 82 s.; non è la sede, p. 85.

Imelda (B.) Lambertini, p. 292.
Impedimento pubblico e occulto, p. 332 s.; facoltà di dispensa, p. 334 s., 336 s.
— e casi, p. 336.
Incensazione dei Vescovi in Coro, p. 124.
Incenso nelle benedizioni solenni, p. 218.
Incerata, come tovaglia di altare, p. 125.
Indice dei libri proibiti, p. 326.
— Sacra Congregazione, p. 3.
Indissolubilita', come vada intesa nel consenso matrimoniale, p. 168.
Indulgenze: circa la confessione prescritta, p. 63, 125; circa la facoltà di confessare, per applicarle, p. 195.
— per la consacrazione al S. Cuore; nella festa di Cristo Re, p. 106.
Indulgenze per la celebrazione di nuovi Santi o Beati, p. 70; per la formola di consacrazione del genere umano al S. Cuore, p. 70; per la intercessione pei giudei, p. 71.

Indulgenze nel II centenario della canonizzazione di S. Giovanni della Croce, p. 197.
— nel centenario francescano, p. 37 s.
— per gli ascritti alla Milizia di Maria Immacolata, p. 116.
— per la *Via Crucis*, p. 153.
Indulgenza per chi guarda la Sacra Ostia ecc., p. 147.
Indultati assenti, p. 248.
Indulto corale *pro diebus et horis*, come vada interpretato circa i frutti di prebenda, p. 13, 206.
— corale per feste soppresse, p. 152, n. 21-*bis*.
— corale per infermità, p. 175 ss.
— pei latticini, nella *coenuncula*, non si estende alla colazione mattutina, p. 57.
Inesigibilità di cespiti, p. 186.
Infermità, circa l'indulto dal coro, p. 175.
Insegne dottorali p. 125.
« Inter praesentes », concetto giuridico, p. 165; riguarda le avventizie, p. 175.
— al coadiutore, p. 231.
Interpretazione: regole, p. 211 s.
Investimento del prezzo ritratto dalle alienazioni, p. 312 s.
Italia, p. 33.
Istruzione e assistenza religiosa dei fanciulli, p. 34 s.; dell'O. N. Balilla, p. 36 s., 60 ss.
— primaria: scuole comunali, p. 26.

Lampade e candele su le tombe, p. 182.
Laudi, senza il Matutino, p. 151.
Laurea in teologia: quale sia idonea per essere ammesso a conseguire i gradi in Sacra Scrittura, p. 110; - o diritto, circa il corso di filosofia previo, p. 137.
Leone X, promulga la Regola francescana, p. 322.
Letteratura sensuale e pseudo-mistica, p. 130 s.
Lettura privata di ufficio o altri durante l'assistenza solenne, p. 152 s.
Libera (canto nel percorso funebre), p. 153.
Libri turpi, condannati generalmente dalle regole dell'Indice, p. 132.
— rari e manoscritti, negli archivi e biblioteche ecclesiastiche, p. 332.
Litanie del S. Cuore, nella consacrazione del genere umano: p. 106 s.
Loreto, circa la Messa votiva della B. V. M. che ivi si celebra per privilegio, p. 69.

Manicomio, circa funeri, p. 172.
Mansionari: loro indole, p. 78; se siano de *gremio Capituli*, p. 75 ss.
— obbligati al servizio di ministri all'altare, p. 179, 349.
Maria Regina della Pace, p. 289.
Martiri maroniti di Damasco, p. 27.
Martirologio, nuove aggiunte S. Pietro Canisio e S. Giov. della Croce, p. 103; per le S. Sofia Barat, S. M. Postel, S. G. B. Vianney, S. Giov. Eudes, S. Sebaldo, S. Teresa del Bambin Gesù.
Matrimonio, consenso e sue qualità, p. 169; proposito contrario all'indissolubilità, p. 168.
— intenzione inchiesta per la validità, p. 51; *effectis del metus*, p. 52.
— fuori della Chiesa parrocchiale, p. 180.
— nelle carceri: facoltà di assistere, p. 225.
Massoni: opera per la loro conversione, p. 161 ss.
Maurras Carlo, p. 4 ss.
Mediaria, ufficiatura corale: se la settimana libera sia da considerarsi come vacanza nel senso canonico, p. 47 s.; se possa usufruirne anche il Canonico Penitenziere, p. 122.
— calcolo dei punti, p. 182.
Messa all'aperto, p. 348.
— nell'anniversario dell'elezione o coronazione del Papa, se sia d'obbligo nei capitoli, p. 218.
— solenne in coro, e Messa *de die*, p. 219.
— conventuale, p. 181, 350; circa l'assenza dal coro per la preparazione ecc., p. 133.
Messe corali in quaresima, vigilia ecc., p. 218.
Messa all'altare dell'esposizione, p. 246; nel 1° venerdì del mese, p. 124, 151; dinanzi all'Ostensorio velato, o a tabernacolo aperto, p. 229 s.
— solenne nell'esposizione delle Quarantore, p. 135 s.; pro Pace, p. 135 s.
— cantata, circa la Comunione, p. 153.

Messa solenne pontificale del nuovo Santo o Beato, precede la Nona, p. 70.
— votiva, nella basilica di Loreto, p. 69; nel triduo o ottavario di nuovi Beati o Santi, p. 69 s.; votiva nell'ottava del Santo titolare, *pro re gravi*, pagina 218.
— del S. Cuore, nel primo venerdì del mese: se ne estende il privilegio anche ai sacerdoti dell'Unione Apostolica che celebrino privatamente, p. 197.
— di matrimonio, in canto: circa il comunicare gli Sposi, p. 219.
— *pro populo*, del Canonico Arciprete, p. 150.
Messe fondate: preferenza di soggetto nel celebrarle, p. 349.
— offerte a Confraternita: dove vadano celebrate, p. 349.
— manuali: registrazione, p. 340 s.
Messico: persecuzione, p. 19.
Milizia di Maria Immacolata, p. 161 s.
Misticismo sensuale di certa letteratura, p. 131 s.
Moda muliebre, p. 92 s.
Modernismo politico, p. 5.
Monache, circa il consenso dei genitori per entrare in monastero, p. 11.
Monastero *sui iuris*, p. 6.
« Monito Ordinario » senso della clausola, p. 97 s.

Oblazione, negozio giuridico, p. 198 ss., cfr. 316.
Offerte nelle processioni, p. 277.
Onoranze liturgiche al Rappresentante della Francia in Oriente, p. 91.
Onorificenze prelatizie, se liberino da minori servizi e essequi, p. 81 s.
Opzione, p. 235, 347; di titolo, p. 236; termine utile per esercizio, p. 236; diritto facoltativo, p. 237; riserva di beneficio, p. 237; di prebenda separabile, p. 239; casi particolari, p. 239 s.; in quali limiti possa sussistere dopo il Codice, p. 243 ss.
Ordinazioni in feste soppresse, p. 219.
Ordine sacro, ricevuto invalidamente, p. 51; quale intenzione si richiegga per la validità, p. 51; effetto del *metus*, p. 52 s.; circa gli oneri annessi, p. 53.
Ordinario, circa il permettere alle monache di passare da un monastero *sui iuris* ad altro, pure nello stesso Ordine, p. 6.
— facoltà circa i sacerdoti extra-diocesani, p. 66 ss.; anche insegnanti in scuole pubbliche, p. 66.
Ostia dubbiamente consacrata, p. 317.

Pane di S. Antonio, p. 315; circa il rendiconto al Vescovo e l'impiego del ricavato, p. 315 s
Paratura funebre della Chiesa nei giorni in cui si vieta la Messa esequiale, p. 331.
Parroco, origine storica del nome, p. 62.
— nelle esequie, in concorso coi Capitolari, p. 318.
Patrimonio in titolo di ordinazione se impedisca il conseguimento di beneficio, p. 350.
Peccatori pubblici: circa l'ammissione ai sacramenti, p. 108 s.
Penitenza pubblica e segreta, p. 113 s.; canoni penitenziali, p. 114 s.; Nettario e S. Leone, p. 115.
Penitenziere, p. 112 ss.; origine, p. 113 s.; p. 117; nella cattedrale, p. 118; nelle tre basiliche maggiori di Roma, p. 118 s.; secondo il Codice, p. 120; giorni liberi, p. 121 s.; orario e circostanze, p. 122 s.
Pensionari, circa le diminuzioni subite dal beneficio gravato, p. 145.
Pensione su benefici, p. 262; se possa essere in natura, p. 264; equiparate a censi, p. 265; riducibilità, p. 266, 278; deducibile dalle attività per congrua, p. 281.
— perpetua al beneficio parrocchiale, p. 139 s.; cause e formalità necessarie p. 140 s.
Persona giuridica, nel diritto patrio, p. 199 s.
Pianeta violacea nella Messa funebre, p. 218.
Pio X, circa le opere e gli scritti di Carlo Maurras, e il giornale « l'Action Française », p. 3 s.
Pontificali al trono e al faldistorio, circa le riverenze, p. 316.
Possesso, allegato in giudizio petitorio, p. 145 s.

Postulante minorenne, p 11 s.
Prebenda separabile o no dal titolo, p. 239.
Precedenza e presidenza, p. 82, 85.
— delle basiliche (?), p. 183.
— fra capitoli, p. 151.
— del Prelato domestic, p. 124; cameriere segreto ecc., p. 124.
Precetto: circa la facoltà dell'Ordinario di darlo, p. 102.
Preghiera pel Papa nell'acquisto delle indulgenze, p. 123.
Preghiere indulgenziate, p. 161.
Prelato domestico, abito piano, p. 219; precedenza, p. 124.
Prelatura nuova: Foz de Iguassù, p. 93.
— *nullius* di Pompei, p. 25.
Prescrizione: requisiti nel soggetto passivo, p. 274 s.
— di diritti parrocchiali, p. 114, funerarici, p. 174.
— quinquennale di assegni di congruo, p. 280; interruzione, p. 280; decennale, quando si induca, p. 233.
Prima, non si può anticipare nella recita pubblica, nella notte di Natale, p. 57 not.
Primato del R. P., p. 327.
Primicerio di Capitolo: circa la sostituzione, p. 123.
Processioni, sono funzioni sacre, p. 125.
— fuori della Chiesa parrocchiale, p. 57, 350, 179.
— di confraternita, senza il parroco, p. 179.
Propaganda Fide, centenario del Collegio Urbano, p. 220.
Proprietà di opera compiuta con pubbliche offerte, p. 198 s.
— fiduciaria, p. 200 s.
Protonotario apostolico canonico, se possa usare le insegne e i privilegi pontificali nelle funzioni canonicali, p. 54.
Proventi di Stola: fissazione d'ufficio, p. 281.
Puntature per le Messe pontificali, p. 152.
Purificazione del Calice in caso di binazione, p. 248.

« Quod *omnes tangit* », p. 9; 234.

Registrazione di Messe, p. 340 s.
Regola francescana, p. 322 s.
Rendiconto dei beni parrocchiali, p. 268 s.
Religiosi, circa l'indice delle tasse funebri debbono stare a quello vigente nel luogo, p. 111.
Residenza, p. 47.
Restituzione del valore di cosa che nell'intervallo ha cambiato prezzo, p. 276.
Riparazioni nelle proprietà dei benefici vacanti, p. 249.
Ricettizie nel Napoletano, p. 270 s.; riparto dei beni.
Riconoscimento statale di personalità giuridica, p. 200 s.
Riduzione d congrua, p. 220.
Riserva dei peccati; origine, p. 116 s.; facoltà del Penitenziere, p. 119 s. e dovere relativo, p. 122.
Riserva beneficiaria, se impedisca la opzione, p. 237 s.
Rosario: indulgenza plenaria per ogni terza parte recitata dinanzi al SS.mo Sacramento, p. 290.
Rota, circa le cause matrimoniali di cattolici, purchè battezzati, p. 319.

Sacerdoti, circa la dispensa dal servizio militare, p. 126.
Sacerdote extra diocesano: diritti e doveri, verso il proprio Ordinario, p. 100 s., verso l'Ordinario del luogo, p. 100.
Sacerdoti maestri, p. 65 s., 72 s.; fuori di diocesi, p. 66.
Sacrestia e Fabbriceria circa quote funerarie, p. 272.
SS.mo Sacramento: chiese in cui possa conservarsi, p. 152; reposizione, p. 349.
Santuario affidato a Regolari, p. 347.
Scapolari: circa la imposizione p. 195; protetti, p. 196 s.
Scuola normale: circa gli ecclesiastici che la frequentano, p. 72 s.
Secolarizzazione di religioso sacerdote, p. 248; incardinazione, p. 350; dispensa dalle restrizioni di impiego, p. 92.
Servizio all'altare, p. 177.
— corale, quotidiano, p. 47; e per turno, p. 12, 47 ss., 206; origine e cause di questa concessione, p. 48; clausole restrittive, p. 48 s.; computo dei punti, p. 348.

Servizio corale nelle feste soppresse, pagina 152, n. 21-*bis*.
— militare, del clero, p. 126.
Società leonina, p. 13.
— in patrimonio beneficiale, p. 138.
Sommo Pontefice: intervento personale nella condanna del giornale « L'Action Française » effetti giuridici che ne derivano, p. 129.
Sostituzione corale, p. 12, 50, 214 s., 298 s.; prima del possesso, p. 350.
Spese di culto, che gravino nelle varie regioni d'Italia; p. 283.
— pel parroco di un Capitolo, p. 277.
— nelle recettizie, p. 182.
— attestati necessari per ottenere l'assegno del 15 %, p. 283.
— per restauri, p. 313.
Stralcio di rendita beneficiale, p. 138.
Studenti di teologia, circa il servizio militare, p. 126.
Subeconomi nel Lombardo-Veneto, competenze, p. 250.
Subvenite ((responsorio), p. 218.
Suore Religiose, circa la loro cooperazione alla Azione cattolica, p. 329 s.
Sussidi per chiese e canoniche lesionate dal terremoto, p. 282.

Tabarro o mantellone vescovile, p. 153.
Tabernacolo, con tronetto sovrapposto, p. 125.
Taglio d'alberi, p. 313 s.
Tasse funerarie, in chiese di religiosi anche esenti, p. 111.
Teresa (S.) del Bambin Gesù, p. 229.
Terziari francescani regolari, p. 321 s.
Timore, o *metus*, cfr. Ordine, p. 53, matrimonio, p. 51.
Tovaglie dell'altare: incerata, p. 125.
Transito di Monache, da un monastero ad altro, p. 6.
Tronetto per l'esposiz. del SS.mo, 125.
Tumulo, disposizione nella assoluzione *absente corpore*, p. 56; la frace « ad fedes tumuli » nel Rituale, p. 56. *absente corpore*, p. 56; la frase « ad fedes tumuli » nel Rituale, p. 56.

Ubi *tumulus ibi funus*, p. 85.
Ufficio nella ottava dell'Immacolata, ricorrendo il mercoledì delle Tempora, 58.
Ufficio di S. Teresa del B. G., p. 347; quando sia obbligatorio.
Ufficio dei defunti se possa omettersi in *die obitus*, p. 218.
Unione della Cristianità, congressi relativi di acattolici, p. 194 s.
— Missionaria del Clero, dichiarazioni circa i privilegi spirituali degli ascritti, 195.
— apostolica (ascritti), circa la Messa del S. Cuore nel primo venerdì del mese, 197.
Unità della Chiesa, p. 327.
Unzione dei reni, p. 183.
Uomini Cattolici (Federazioni), p. 187 s.

Vacanze corali, p. 47, 49 s., 279.
— e alternativa, p. 208; e distribuz., 209.
— come si comporti la terza parte necessaria, p. 133.
Vasi con piante, su altari, p. 152.
Verga, dei penitenzieri romani, p. 118 s.
Vergini: benedizione e consacrazione: esclusiva alle religiose, p. 103.
Vescovo, concetto della sua giurisdizione, p. 241; nel conferimento di benefici, p. 241 s.
— circa il mutamento di benefici, p. 80.
— celebrante in diocesi altrui; circa le riverenze da usarglisi, p. 316.
— che assistono in piviale alla Messa pontificale, circa l'incensazione, p. 124.
Vescovi (non Ordinari), circa le facoltà di benedire ecc., p. 7.
— suffraganei, circa la precedenza nei concili e conferenze, p. 82.
— indigeni, p. 19, 26.
Vescovo e parroco, in conflitto circa il permesso di matrimoni, p. 247.
Via *Crucis*, p. 153; circa la facoltà di ammetterne le indulgenze ai Crocifissi, p. 195 s.
Vicariati apostolici nuovi: Canale di Suez, p. 28; Cirenaica, p. 93; Fenyang, p. 28; Haimen, p. 93; Salonicco, p. 28; Taichow, p. 93; Cfr. p. 286, 368.
Vicario generale, escluso dalla facoltà date *Episcopis*, p. 7.
— circa il pararsi liturgicamente, p 57
— assegno, p. 17.
— curato, per più parrocchie, p. 187.
— nella cura delle anime, agli effetti del servizio militare, p. 126.
Vicari *ad nutum*: se contro essi possa prescrivere il Capitolo, p. 274 s.
Vicario foraneo, in coro, p. 182.
Visita pastorale, che cosa possono e non possono i vescovi, p. 143 s.

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 17.